

Idda, Lorenzo; Furesi, Roberto; Madau, Fabio Albino; Sini, Maria Paola (2001) *Una Valutazione comparata delle leggi regionali sull'attività agrituristica*. In: Idda, Lorenzo (a cura di). *Modelli di offerta e politiche di governo dell'agriturismo in Sardegna*, Sassari, Gallizzi. p. 119-163.

<http://eprints.uniss.it/10431/>



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
E SISTEMI ARBOREI

Modelli di offerta e politiche di governo dell'agriturismo in Sardegna

a cura di
Lorenzo Idda

Lavoro eseguito nell'ambito della Ricerca POM Misura 2 - Progetto B21 «L'agriturismo, la diversificazione produttiva e la pluriattività delle aziende agricole: strategie di sviluppo e di qualificazione delle attività agricole primarie e connesse nelle economie rurali»

**Una valutazione comparata delle leggi regionali
sull'attività agrituristica
di**

Lorenzo Idda, Roberto Furesi, Fabio Albino Madau, Maria Paola Sini

Il saggio è frutto del comune impegno degli autori. Tuttavia, Lorenzo Idda, oltreché all'impostazione ed al coordinamento del lavoro, ha provveduto alla stesura dell'introduzione e dei paragrafi 3.3 e 3.6, Roberto Furesi ha redatto i paragrafi 3.1 e 3.5.1, Fabio Albino Madau ha curato la stesura dei paragrafi 3.2 e 3.4 e Maria Paola Sini quella del paragrafo 3.5.2.

Introduzione

Non vi è dubbio che lo sviluppo dell'agriturismo rappresenti uno dei fenomeni più interessanti tra quelli che hanno caratterizzato l'agricoltura italiana negli ultimi vent'anni (Gregori, 1995). E' opinione comune far risalire le cause di tale sviluppo primariamente all'evoluzione riscontrata nella domanda turistica nazionale e straniera. L'intensa attivazione di servizi ricettivi da parte degli agricoltori, infatti, è stata senz'altro stimolata dal consolidamento di una tipologia di domanda turistica tendente ad individuare nella campagna un ambito nel quale poter stabilire un più stretto contatto con la natura, ricercare una maggiore tranquillità rispetto al caotico e frenetico contesto urbano, riscoprire valori e tradizioni oramai scarsamente rinvenibili nelle società moderne (Peroni, 1996).

E' parimenti assodato che l'azione di impulso esercitata sul fronte della domanda è stata coadiuvata, e per certi versi governata, da specifiche politiche di supporto che hanno inteso sostenere l'agriturismo come pratica funzionale al raggiungimento di precise finalità. A tale riguardo occorre precisare che l'esercizio agrituristico viene concepito come un'attività polivalente, in grado di concorrere al conseguimento di obiettivi di natura economica, ambientale e sociale. Il carattere multivalente ascritto all'agriturismo legittima a riferire l'attività in esame a differenti chiavi interpretative, dal momento che la pratica agrituristica può essere considerata strumento operativo volto a perseguire, di volta in volta, differenti finalità. In altri termini, a seconda dell'ambito in cui si intende inquadrare od interpretare l'agriturismo si è portati ad esaltare talune funzioni esercitabili da tale pratica piuttosto che altre. Sul piano normativo, quanto detto si traduce nell'inserimento dell'attività agrituristica entro politiche che – pur avendo intendimenti disparati e talvolta assai eterogenei tra loro – riconoscono nell'agriturismo un veicolo attraverso il quale raggiungere i relativi scopi prefissati.

In particolare, la L.N. 730/85 - anche nota come legge-quadro sull'agriturismo - non si limita a fornire un insieme di disposizioni in merito alle modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, ma provvede a definire inequivocabilmente ciò che deve essere inteso per agriturismo, così costituendo uno strumento capace di orientarne lo sviluppo entro uno specifico ambito. Al riguardo, occorre ricordare che la legge nazionale stabilisce uno stretto rapporto di integrazione tra l'attività agricola e quella turistica, nonché una condizione di subordinazione di quest'ultima

rispetto alla prima. In tal modo, vincolando saldamente all'agricoltura l'esercizio della pratica agrituristica, viene sancita una netta differenza tra agriturismo e turismo rurale. La L.N. 730/85, inoltre, definisce puntualmente il tipo di servizi nei quali si deve sostanziare l'attività agrituristica, al fine di delimitare e, nel contempo, qualificare le modalità operative attraverso cui dar luogo al suddetto rapporto di integrazione. Infine, la legge-quadro provvede ad assegnare all'agriturismo il compito di perseguire un preciso insieme di finalità, apparentemente collocate su un piano di eguale importanza, ma a cui, in realtà, viene attribuito un diverso ordine di priorità: in particolare, da quanto specificato in merito alla definizione di attività agrituristica, appare evidente la sostanziale preferenza assegnata agli obiettivi di ordine reddituale-sociale, rispetto a quelli di natura ambientale e culturale.

Attraverso il complesso di questi caratteri la L.N. 730/85 giunge pertanto ad identificare un preciso modello agrituristico. Essa, d'altra parte, pur definendo con buona precisione ambiti, obblighi ed obiettivi della pratica agrituristica offre sensibili margini di intervento alle singole amministrazioni regionali. Con altri termini, la legge-quadro, in quanto normativa di orientamento generale, si preoccupa di delimitare il profilo del modello agrituristico in modo che le singole regioni possano essere governate nelle loro azioni, mentre lascia piena libertà alle stesse riguardo alla scelta degli interventi con cui supportare l'attività agrituristica negli specifici contesti territoriali.

Scopo essenziale del presente lavoro è pertanto quello di verificare, dalla disamina delle singole normative regionali disciplinanti l'attività in esame, in quale misura le varie autorità locali abbiano saputo, attingendo all'autonomia loro concessa, costruire un impianto normativo in grado di indirizzare l'agriturismo secondo gli intendimenti del legislatore nazionale. Più precisamente, assunto come dato di fatto il modello proposto dalla legge-quadro, si desidera confrontare le differenti normative elaborate in sede locale in rapporto alla loro capacità di configurarsi più o meno efficacemente come potenziali generatrici di una tipologia di sviluppo agrituristico pienamente valorizzante il paradigma nazionale, e perciò massimamente incidente sulle finalità date all'agriturismo.

Per conseguire gli scopi del lavoro, lo studio dedica il paragrafo 1 all'inquadramento delle funzioni e degli obiettivi riconosciuti all'agriturismo nell'ambito della moderna concezione dello sviluppo rurale; il paragrafo 2 fornisce una rapida ricognizione sull'evoluzione nazionale e sulla

consistenza dell'agriturismo nelle vari regioni italiane; il paragrafo 3 è occupato da una rassegna, ancorché schematica, del contesto normativo europeo, nazionale e regionale entro il quale trova disciplina l'agriturismo; il paragrafo 4 contiene la descrizione delle metodologie multicriteriali adoperate per realizzare il confronto regionale; nel paragrafo 5 sono riportate le fasi preliminari e quelle più proprie di tale confronto; i risultati finali del lavoro, unitamente ad alcune considerazioni conclusive, si rinvengono nel paragrafo 6.

3.1 – Agriturismo e sviluppo rurale

E' noto come all'agriturismo possano essere attribuite molteplici valenze. Esso, in primo luogo, rappresenta una attività connessa, per definizione, all'esercizio agricolo e, quindi, a questo assimilabile. La sussistenza di un legame imprescindibile con l'agricoltura rappresenta un requisito fondamentale nel qualificare l'agriturismo, dal momento che lo distingue dal più generale concetto di turismo rurale rinvenibile in ambito comunitario. La pratica agrituristica, pertanto, determina risultanze economiche in primo luogo sul settore agricolo e, in particolar modo, in seno all'impresa agraria in cui viene svolta, dal momento che garantisce una maggiore e più remunerativa esitazione del prodotto aziendale. La possibilità di integrare l'offerta aziendale attraverso gli esercizi di ristorazione e ospitalità o mediante la realizzazione di servizi ricreativi, permette, infatti, all'impresa di incrementare la produzione vendibile. D'altra parte, all'incremento reddituale concorre la capacità dell'esercizio agrituristico di avvalorare i prodotti somministrati, venduti o resi fruibili in azienda rispetto alla classica destinazione commerciale. L'opportunità di integrare i redditi aziendali assume particolare rilievo soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni o site in zone marginali, ed in generale laddove risulta difficoltoso conseguire adeguati profitti.

In secondo luogo, l'attività agrituristica consente un più razionale e produttivo impiego dei fattori produttivi, primo fra tutti il lavoro che si sa sovente caratterizzato da condizioni di sottoccupazione e basso rendimento (Ferro e Pettenella, 1992; Carbone e Ribauda, 2000).

L'azione benefica dell'esercizio agrituristico, comunque, non esaurisce i suoi effetti limitatamente al contesto aziendale, ma amplia il suo raggio all'intero territorio circostante, attivamente coinvolto nel qualificare l'offerta agrituristica. In proposito, è assodata la necessità di collegare l'agriturismo alle risorse riferibili al contesto territoriale in cui gravita, dal momento che

l'*appeal* della singola impresa non può scaturire esclusivamente da fattori interni all'azienda stessa. Per esempio, non è ipotizzabile il successo di un'impresa agrituristica laddove si avvertono forti carenze strutturali o infrastrutturali; come non è d'altronde concepibile la presenza di un'azienda agrituristica in zone con debole connotazione agricola o rurale. E' evidente, pertanto, che il buon esito dell'agriturismo dipende significativamente dalla capacità di armonizzarsi ed integrarsi con le altre componenti territoriali, così che possa risultare competitivo nei confronti di altre tipologie di turismo. Invero, se da un lato è l'agriturismo ad avvantaggiarsi dei fattori territoriali, dall'altro, non sussiste alcun dubbio sulle ricadute positive che l'attività economica induce sul territorio stesso. In particolare, sono le produzioni locali alimentari ed artigianali – quelle cioè a maggiore "territorializzazione" e più in sintonia con l'attività agrituristica – a trarre notevoli vantaggi dalla presenza del turismo in campagna. In tal senso, la garanzia di una migliore esitazione e di una maggiore remunerazione dei prodotti è estendibile anche alle produzioni di altre imprese. Inoltre, l'integrazione tra aziende consente di ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti, limitare eventuali diseconomie di scala e spinte despecializzazioni rinvenibili nelle piccole unità aziendali.

Le valenze attribuibili all'agriturismo non si esauriscono esclusivamente sul piano economico, ma si estendono anche alla sfera ambientale e a quella sociale (Catelli, 1992; Stroppa, 1992).

In relazione al primo punto, l'intrapresa agrituristica è tenuta ad esaltare il carattere agricolo e rurale dell'area in cui gravita, attraverso l'adozione di pratiche compatibili con l'ambiente circostante e sostenibili nella perpetuazione degli effetti. Infatti, tale caratterizzazione rappresenta un imprescindibile fattore di vocazionalità turistica, che induce l'azienda agrituristica a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, edilizio ed archeologico, e più in generale l'ambiente in ogni sua componente.

Per ciò che concerne il secondo tipo di valenze, è indubbio che l'opportunità di svolgere l'attività agrituristica ha notevoli ripercussioni in ambito sociale. Da una parte l'incremento dei redditi aziendali e zionali, dall'altra la garanzia della presenza di un ambiente il più accogliente e funzionale possibile, provvisto di adeguate dotazioni strutturali ed infrastrutturali, costituiscono importanti fattori atti a favorire il mantenimento della popolazione in loco. Soprattutto nelle zone marginali ed ad agricoltura tradizionale, infatti, la possibilità di intraprendere attività in grado di agevolare le condizioni economiche della famiglia agricola e della popo-

lazione rurale in generale, consente l'acquisizione da parte di questi ultimi di uno *status* sociale tale da ridurre il divario esistente tra residenti in campagna e in città. Fattore di amplificazione di tale effetto è senz'altro composto dalla capacità dell'intrapresa agrituristica di integrarsi e connettersi con i restanti costituenti del territorio in cui essa gravita, sempre nell'ambito di una concezione che intende l'agriturismo un vettore di sviluppo territoriale e non esclusivamente aziendale. Infatti, la sussistenza di tale prerogativa presuppone una contestuale azione di coesione sociale, in grado di supportare il processo di integrazione e favorirne, di conseguenza, il successo.

Altra valenza riconosciuta all'agriturismo è rappresentata dalla capacità di fornire un servizio che consente di ampliare la ricettività turistica totale e nel contempo differenziarne l'offerta rispetto alle tipologie più tradizionali. In quest'ottica l'attività agrituristica è interpretata come un fenomeno nel quale le componenti agricole e territoriali - o meglio le ricadute di natura reddituale e sociale inerenti l'azienda agraria e l'ambiente rurale - rivestono un ruolo secondario rispetto agli effetti che tale pratica può generare sulla morfologia dell'attività turistica.

Dalle considerazioni sopra effettuate circa i differenti intendimenti attribuiti all'attività agrituristica, emerge in maniera netta il carattere multifunzionale e polivalente della pratica in questione. Il riconoscimento di una o più valenze, pur costituendo un fondamentale elemento nell'orientare e qualificare l'attività a seconda degli obiettivi che si vuole raggiungere o delle specificità socio-economiche e geo-morfologiche dei territori nei quali l'esercizio deve insistere, non può, comunque, essere considerato un punto di vista che esaurisce compiutamente il fenomeno agrituristico. Appare, infatti, evidente come le diverse funzioni ad esso ascritte siano tra loro indissolubilmente correlate e connesse da rapporti di causa-effetto, da cui ne scaturisce - al fine di poterlo concepire esaustivamente - la necessità di adottare una visuale olistica che ne enfatizzi la concertazione degli effetti.

Una siffatta impostazione interpretativa trova un preciso riferimento dottrinale nel quadro del nuovo corso di sviluppo che si vuole perseguire per i territori rurali. Con il termine *sviluppo rurale* si identifica un modello di sviluppo affermatosi in Europa intorno agli anni '80, il quale ha come principale proponimento la rivitalizzazione delle aree rurali e marginali attraverso la compartecipazione e l'integrazione dei diversi agenti - economici, sociali, istituzionali, ecc. - gravitanti sul territorio e mediante l'at-

tivazione di processi virtuosi che traggono origine dalle risorse locali (Iacoponi, 1996; Blanc, 1997).

L'idea di uno sviluppo delle aree rurali a carattere endogeno ed improntato sul mutuo coinvolgimento delle diverse parti, è maturata negli anni in virtù delle dinamiche evolutive che hanno interessato l'agricoltura e la campagna nelle economie più avanzate. Infatti, con il procedere dello sviluppo economico complessivo il settore primario è andato incontro a significativi mutamenti che ne hanno determinato un ridimensionamento all'interno dell'intero sistema economico, i cui esiti – invero ancora attuali – sono apparsi drammatici in taluni territori. Laddove lo sviluppo economico si è manifestato attraverso un processo di urbanizzazione sostenuto, la configurazione di agglomerati urbani di notevoli dimensioni, una forte crescita delle attività industriali, l'agricoltura ha assunto una dimensione marginale relativamente agli altri settori produttivi, subendo un processo inverso di spopolamento dalle campagne e di decremento occupazionale. Le stesse funzioni tradizionali del settore agricolo, in primo luogo la produzione di beni alimentari, sono state per gran parte traslate verso il comparto industriale, così da accrescere la subordinazione dell'agricoltura nei confronti delle altre attività. Le risultanze della marginalizzazione dell'agricoltura hanno, evidentemente, generato influssi negativi di natura socio-economica nell'intero territorio rurale. Tali aree, infatti, da sempre sono caratterizzate da una prevalenza del settore primario rispetto ai restanti comparti produttivi, tanto che si tendeva ad assimilare il termine rurale – solo attualmente riferibile, pur nella sua complessità definitoria, ad un contesto più vasto (ISTAT, 1963, 1986; OCDE, 1994; Storti, 2000) – a quello agricolo. Ad aggravare le condizioni del territorio rurale, hanno contribuito, talvolta in maniera devastante, alcune politiche volte a sostenere l'agricoltura secondo una logica meramente settoriale. Soprattutto in ambito comunitario, gli interventi scaturiti da tali orientamenti hanno premiato in misura maggiore le aziende agrarie più efficienti, incrementando in tal modo, piuttosto che colmandolo, il divario tra le aree ad agricoltura non industrializzata e il resto del sistema economico.

Un cambiamento di scenario si è avvertito nei primi anni '80 sulla spinta di nuove tendenze relative, da una parte, all'interpretazione dell'attività agricola, dall'altra al ruolo del territorio quale fattore di sviluppo.

Le prime sono pienamente assimilabili al riconoscimento di funzioni esercitate od esercitabili dall'agricoltura in addizione a quella "tradizionale" di produzione di beni alimentari. Nel quadro di tali concezioni l'attività agricola acquista una dimensione multifunzionale, in quanto ad essa

sono demandati uffici quali la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, la produzione di beni non alimentari da utilizzare *tout court* o come materia prima per l'ottenimento di altri prodotti – per esempio in campo farmaceutico, energetico, ecc. – la salvaguardia del patrimonio edilizio. Tali espletamenti espressi o potenziali, traducibili in una capacità del settore di differenziare e diversificare l'attività produttiva e svolgere un'azione di fondamentale rilevanza nella gestione dell'ambiente a cui afferisce, permettono all'agricoltura di procacciare margini operativi tali da contro-ridimensionare la specifica posizione nel sistema economico. La pervasività territoriale delle azioni svolte dal settore, inoltre, consente ai *policy makers* di tutelare in misura maggiore rispetto al passato le aree rurali più svantaggiate.

Le seconde tendenze attribuiscono al territorio ed al complesso delle variabili ad esso relative un imprescindibile ruolo nell'attivazione dei processi di sviluppo. Si assiste, infatti, dai primi anni '80 ad una generale affermazione di sistemi produttivi locali nei quali la componente territoriale si eleva ad elemento caratterizzante e qualificante i processi produttivi e le produzioni stesse. Tale modello, basato sulla compartecipazione di differenti agenti, non presuppone l'esistenza di grandi unità socioeconomiche – città, imprese e complessi industriali di notevoli dimensioni, consistenti flussi monetari e finanziari – contrariamente al processo di sviluppo di matrice fordista, e non richiede ingenti acquisizioni di fattori esterni all'area territoriale⁽¹⁾. Lo sviluppo si configura pertanto come endogeno e la valorizzazione delle risorse locali costituisce la leva primaria per l'innescarsi di tale processo. La connotazione dell'ambiente rurale quale area tradizionalmente a bassa industrializzazione, conglobante piccole unità socio-economiche, per lo più imprese agrarie, consente di riferire a tale contesto un siffatto modello di sviluppo. Sul piano politico tale modello trova operatività attraverso l'attuazione di azioni finalizzate a favorire l'integrazione e l'equilibrio tra le parti in modo che lo sviluppo territoriale proceda, da un lato, senza creare scompensi di natura sociale e/o economica e, dall'altro, massimizzando il carattere locale degli interventi. E' indubbio, che l'agricoltura – a motivo della intrinseca multifun-

(1) Un esempio in tal senso è costituito dalla rappresentazione per "distretti industriali" laddove con questo termine si intende l'unità socioeconomica caratterizzata dalla compresenza attiva, in una specifica area territoriale, di una popolazione di imprese industriali (Becattini 1998). L'attività di tali imprese è finalizzata alla produzione di una specifica tipologia di beni per la cui realizzazione le singole aziende concorrono attraverso la ripartizione delle differenti fasi dei processi produttivi e mediante la divisione del lavoro.

zionalità ed in quanto attività peculiare delle aree rurali – rivesta un ruolo strategico decisivo nel configurare tale processo di sviluppo. L'acquisita consapevolezza di una natura multivalente dell'attività agricola ha permesso la rapida espansione di modelli aziendali agrari improntati sulla differenziazione produttiva, i quali hanno contribuito ad incrementare il reddito della singola impresa oltretutto svolto un'azione invasiva sul territorio. Infatti, l'introduzione della pluriattività in agricoltura ha favorito senz'altro il mantenimento della popolazione ed un aumento del benessere generale in loco, agendo di conseguenza da fattore propulsivo per un processo di industrializzazione diffusa, i cui riflessi hanno interessato l'intero territorio circostante. In quanto garante dell'ambiente, inoltre, l'agricoltura contribuisce in maniera notevole a generare uno sviluppo equilibrato in ogni suo elemento, non necessariamente di natura economica, dal momento che le componenti ambientali rappresentano fattori importanti di qualificazione territoriale.

Alla luce delle considerazioni effettuate emerge il ruolo dell'agricoltura nell'innescare processi virtuosi di sviluppo riferibili all'intero territorio. E' evidente, inoltre, che talune attività incidano in misura maggiore di altre sugli esiti di tali processi e non pare sussistano dubbi sul fatto che tra queste rientri l'agriturismo. L'attività agrituristica, infatti, per la pervasività territoriale dei propri effetti, la sostenibilità ambientale delle proprie pratiche e la forte spinta operata a favore dell'integrazione tra soggetti ed azioni appartenenti a contesti più ampi di quello puramente aziendale, si identifica come uno degli strumenti di maggiore efficacia nella *governance* delle aree rurali.

3.2 - Consistenza attuale e trend del fenomeno agrituristico

L'esercizio di attività turistiche nelle campagne italiane è un fenomeno la cui origine si perde nei secoli. I fattori in grado di spiegare l'ancestralità di tale manifestazione rispondono, principalmente, ad istanze di natura sociale e territoriale. In primo luogo, infatti, è tipico delle società contadine rinvenibili in epoca preindustriale l'intessere modelli comportamentali basati su precisi codici etici e morali nei quali l'ospitalità acquisita attribuita di sacralità. In Italia il forte flusso migratorio di viandanti e mercanti in corso sin dalle epoche medioevali, ha amplificato la propensione della famiglia rurale ad accogliere ospiti, invero non sempre fatti alloggiare all'interno dei borghi, ma il più delle volte presso le stesse abitazioni poderali.

In secondo luogo, la conformazione territoriale della penisola italiana, caratterizzata da un'accentuata dispersione dei centri urbani e da una permanenza della popolazione nelle campagne, indubbiamente più vigorosa rispetto ad altre realtà europee, ha favorito il verificarsi di forme di turismo in ambienti rurali, soprattutto in prossimità di città d'arte o di centri economici.

Dal 1985 – anno di emanazione della legge-quadro con la quale l'agriturismo ha acquistato valenza giuridica – è possibile disporre di statistiche inerenti l'esercizio agrituristico⁽²⁾. In tabella 3.1 si riportano alcuni dati significativi dell'evoluzione dell'attività agrituristica dal 1985 al 1999.

Tab. 3.1 - Evoluzione del settore agrituristico (1985-1999)

	1985	1990	1999
Aziende agrituristiche (numero)	6.000	6.800	9.000
Posti letto (migliaia)	55	85	135
Posti letto per azienda	9,2	12,5	15
Arrivi totali (migliaia)	550	1.000	2.070
Stranieri su arrivi totali (%)	10	15	18
Presenze (milioni di giornate)	4,1	6,8	13,5
Utilizzo alloggi (gg/anno)	75	80	100
Durata media del soggiorno (gg)	7,5	6,8	6,5
Fatturato (miliardi di lire)	85	240	680
Fatturato attualizzato (miliardi di lire)	163	347	680
Aziende con ristorazione	800	1.800	5.000
Aziende con agriturismo	300	600	850
Aziende con cavalli	500	1.000	1.700

Fonte: Agrituristic

In termini economici, si registra una quadruplicazione – calcolata su valori attualizzati al 1999 – del fatturato addebitabile all'esercizio della pratica agrituristica. Le statistiche relative al numero di aziende presenti nel territorio ed ai posti letto complessivi testimoniano il generale sviluppo dell'offerta agrituristica nazionale. La consistenza degli esercizi nei quindici anni di riferimento è aumentata, infatti, del 50% attestandosi attualmente intorno alle 9.000 unità. Parimenti si rileva un ampliamento della capacità

(2) Le informazioni statistiche sono disponibili grazie alle rilevazioni effettuate dalle diverse associazioni di imprenditori agrituristiche. L'ISTAT solo a partire dal 1997 diffonde dati sulla consistenza dell'attività agrituristica, a dimostrazione, comunque, della sempre maggiore rilevanza che tale attività riveste all'interno del panorama turistico. Inoltre, nel Censimento dell'agricoltura 2001 l'agriturismo entrerà quale voce a sè, per cui se ne potrà valutare, con maggiore attendibilità, l'impatto sull'azienda agraria.

ricettiva delle singole aziende, passata da meno di 10 posti letto nel 1985 a 15 nel 1999. In particolare, quest'ultimo dato si presta a considerazioni che vanno oltre la semplice individuazione di un *trend* positivo. Il potenziamento della capacità ricettiva, infatti, rappresenta il risultato di un processo di ammodernamento e riqualificazione strutturale che ha consentito alle imprese agrituristiche di risultare maggiormente soddisfacenti nei confronti di una domanda divenuta nel tempo sempre più consistente. In altri termini, in virtù di un incremento dell'utenza turistica e, nel suo ambito, di quella agrituristiche, l'agriturismo è riuscito ad adeguare le proprie strutture di ricezione, andando in tal senso a costituire una significativa – seppur ancora minoritaria - componente dell'offerta turistica nazionale.

Per quanto concerne la tipologia dei servizi proposti si nota un cospicuo incremento di imprese nelle quali viene praticato l'ippoturismo e un più moderato aumento di quelle che permettono attività di campeggio negli spazi aziendali. Le prime sono passate da circa 500 unità (8,3% sul totale) a circa 1.700 (18,4%), mentre le seconde, che nel 1985 rivestivano il 5% del totale, si attestano attualmente attorno al 10%. Un discorso a parte meritano le aziende che svolgono attività di somministrazione di pasti e spuntini. Tale pratica – che costituisce attività specifica dell'esercizio agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della L.N. 730/85 – ha avuto un'espansione notevole, dovuta in prima istanza ad uno sviluppo della domanda di prodotti a forte caratterizzazione territoriale verso i quali il consumatore moderno appare sempre più sensibile. Nel 1985 soltanto il 13,3% delle imprese agrituristiche si era impegnata nella ristorazione, mentre nel 1999 ben più della metà (55,5%) svolge tale tipo di pratica.

Come riportato in precedenza, la domanda di servizi agrituristiche è progressivamente aumentata dalla data di istituzione di tali attività. Nel 1985 si registravano poco più di mezzo milione di agrituristi per un totale di circa 4 milioni di presenze. Nel tempo l'utenza agrituristiche è regolarmente cresciuta, fino a superare i 2 milioni di fruitori e i 13 milioni e mezzo di presenze. Un ruolo fondamentale di stimolo della domanda agrituristiche è svolto dai turisti stranieri. Nel 1999, infatti, il 18% circa del totale degli arrivi risulta costituito da visitatori esteri.

La stagione agrituristiche è sensibilmente aumentata in termini di giornate annue, mentre, risulta in flessione la durata media di soggiorno. Le motivazioni alla base del primo fenomeno sono riassumibili, prioritariamente, nella configurazione di una domanda agrituristiche sempre più *destagionalizzata* e diversificata. Infatti, parallelamente a concezioni volte ad intendere

l'agriturismo come una forma di turismo non convenzionale e, pertanto, non fruibile in periodi propri del turismo di massa, stanno maturando istanze protese a vedere tale attività pienamente assimilabile ed integrabile a qualsiasi altra tipologia turistica. Di conseguenza, l'agriturismo sta proponendosi come valida alternativa al turismo di tipo balneare o montano e talvolta entra in perfetta sintonia con esso, nella ricerca di un rapporto sinergico in grado di valorizzare l'intero territorio quale fattore di richiamo turistico.

La diminuzione della durata media di soggiorno, invece, è riconducibile ad un'evoluzione generale riguardante il fenomeno turistico, dal momento che le vacanze appaiono più frammentate nell'arco dell'anno e conseguentemente più brevi in termini di continuità.

Come detto, relativamente al 1999, in Italia si registrano circa 9.000 imprese agrituristiche. In tabella 3.2 sono fornite informazioni – seppur di natura esclusivamente quantitativa – circa la consistenza dell'offerta agrituristica nelle singole regioni.

Tab. 3.2 - Consistenza dell'agriturismo in Italia nel 1999

Regione	Iscritte albi regionali	Autorizzate	Autorizzate su Iscritte (%)	Autorizzate su totale (%)
Valle d'Aosta	50	50	100,0	0,6
Piemonte	438	390	89,0	4,4
Lombardia	605	454	74,5	5,2
Trentino Alto Adige	2.903	2.903	100,0	33,1
Veneto	750	648	86,4	7,4
Friuli Venezia Giulia	930	230	24,7	2,6
Emilia Romagna	583	291	49,9	3,3
Liguria	400	140	35,0	1,6
Toscana	3.500	1.406	40,2	16,1
Marche	1.270	369	29,1	4,2
Umbria	388	365	94,1	4,2
Lazio	602	132	21,9	1,5
Abruzzo	714	290	40,6	3,3
Molise	146	35	24,0	0,4
Campania	854	200	23,4	2,3
Puglia	604	165	27,3	1,9
Basilicata	198	60	30,3	0,7
Calabria	980	130	13,3	1,5
Sicilia	250	150	60,0	1,7
Sardegna	471	350	74,3	4,0
Italia	16.636	8.758	52,6	100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA – L'agricoltura italiana conta 2000

Dai dati emerge, in primo luogo, una spinta asimmetria distributiva delle aziende agrituristiche, concentrate prevalentemente in due sole regioni. Infatti, il Trentino Alto Adige e la Toscana assommano - complessivamente ed in termini meramente numerici - circa la metà dell'intero panorama agrituristico nazionale. La considerevole presenza in queste regioni risponde a precisi attributi socio-territoriali che storicamente hanno favorito lo sviluppo di esercizi turistici in ambito agricolo e rurale. In particolare, la prossimità del Trentino a territori nei quali tale tipo di turismo è da sempre praticato, ha permesso una naturale propensione di questa regione all'attivazione di servizi ricettivi in ambito agricolo. In Toscana, invece, l'azione di richiamo esercitata dai beni artistici, unitamente alla particolare bellezza e conformazione delle sue campagne, ha da sempre attratto turisti, soprattutto stranieri, nelle zone rurali.

In secondo luogo, si rileva una debole presenza di imprese agrituristiche - 12,1% del totale - nelle regioni meridionali, senza dubbio poco ricettive nei confronti di un'attività che consentirebbe di elevare i redditi agricoli. Stupisce, inoltre, che, a parte le due regioni insulari, nel resto del Mezzogiorno le aziende operanti siano una bassa percentuale di quelle iscritte agli albi regionali. Ciò, se da un lato può confortare - in quanto, perlomeno potenzialmente, esiste un serbatoio di aziende in grado di avviare a breve termine l'attività - dall'altro lato induce a poco ottimismo dal momento che, probabilmente, il fenomeno cela un'inefficienza generale di tali regioni nel concretizzare quanto predisposto in sede programmatica.

3.3 - Rassegna della normativa sull'agriturismo: le politiche comunitarie, le leggi nazionali e regionali

3.3.1 - Le politiche comunitarie

Dall'esame della legislazione comunitaria non pare evidenziarsi l'esistenza di piani o interventi specificamente pensati per favorire l'attività agriturbistica. L'assenza di un quadro normativo *ad hoc* non è, tuttavia, frutto di uno scarso interessamento del legislatore europeo nei confronti di tale attività, ma è, piuttosto, espressione di un convincimento generale secondo il quale l'agriturismo non deve considerarsi come componente esclusiva di un dato sistema socio-economico-territoriale (Slee, Farr e Snowdon, 1997). Per questo motivo le politiche attivate in suo sostegno non hanno ragione d'essere in quanto tali, ma soltanto quali parti di un complesso legi-

slativo più generale, che mira al raggiungimento di obiettivi di più ampio respiro. Con altri termini si può affermare che le istituzioni comunitarie accordano alle politiche di incentivazione e promozione della pratica agrituristica un valore complementare rispetto alle più generali strategie di evoluzione di un contesto socio economico, del cui sviluppo l'agriturismo rappresenta, come detto, una componente non necessariamente prioritaria.

Una siffatta impostazione è facilmente ravvisabile negli interventi che contraddistinguono la politica socio-strutturale della Comunità Economica Europea (CEE) sino alla metà degli anni '80. Come è noto, tale politica si concretizza principalmente attraverso le Direttive nn. 72/159, 72/160, 72/161 e 75/268. In particolare, quest'ultima prevede, per la prima volta nella storia della politica comunitaria, la possibilità di sostenere pubblicamente la realizzazione di investimenti di carattere turistico presso aziende agricole ubicate in zone svantaggiate e montane, che costituiscono gli ambiti territoriali entro i quali agisce la Direttiva n. 75/268. Il supporto all'agriturismo rimane però inserito in un quadro di interventi il cui fine principale è quello di incrementare il reddito delle imprese operanti nel settore primario, piuttosto che favorire l'attività turistica in senso stretto (Albisinni, 1998). La possibilità di sfruttare le potenzialità connesse all'intrapresa turistica - rispetto alle quali la direttiva sembra mostrarsi, pure se non esplicitamente, piuttosto ottimista - è, infatti, strettamente dipendente dalla sussistenza del carattere "agricolo" dell'eventuale beneficiario, essendo gli imprenditori agricoli a titolo principale⁽³⁾ gli unici in grado di accedere al regime di provvigioni previsto dalla Direttiva. Ne deriva, pertanto, una chiara condizione di subalternità della componente turistica del reddito aziendale rispetto a quella prettamente agricola, cui si affianca una visione della prima esclusivamente funzionale alla realizzazione di uno sviluppo fortemente caratterizzato in chiave agricola.

L'idea che la pratica agrituristica debba essere sostenuta non in quanto tale, ma quale elemento promotore di un processo evolutivo di più estesa portata, è ben presente anche nella legislazione comunitaria dei primi anni '80. In questo periodo si fa uso per la prima volta - esattamente nell'ambito del Regolamento n. 2615/80 - del termine *turismo rurale* (Albisinni, 1998). Si tratta, invero, di un uso che non pare scaturire da

(3) Questi sono definiti dalla Direttiva n. 72/159 come coloro che ricavano dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo o impiegano nell'espletamento di tale attività la maggior parte del proprio tempo-lavoro.

una piena e puntuale consapevolezza della complessità definitoria connessa all'aggettivazione rurale (OCDE, 1994; Storti e Viganò, 2000). Tuttavia, in esso sono presenti, anche se soltanto abbozzati, alcuni principi che troveranno più completa concretizzazione soltanto negli anni successivi (Mantino, 1996; Saraceno, 1999). In primo luogo, il regolamento riconosce al turismo un ruolo centrale nella promozione dello sviluppo di aree che, sebbene non ancora chiaramente qualificate come tali, possono considerarsi tipicamente rurali sulla base di accezioni che soltanto negli anni a venire troveranno compiuta definizione (OCDE, 1994; Franceschetti, 1995). In secondo luogo, la fruibilità dei benefici derivanti dal Regolamento n. 2615/80 viene estesa anche agli operatori non agricoli della comunità rurale, a sancire una condizione di pari dignità tra soggetti che insistono su un dato territorio in rapporto allo sviluppo dello stesso, e a proporre i concetti di compartecipazione ed integrazione che rientreranno tra i futuri postulati dello sviluppo rurale (Storti e Viganò, 2000; Sotte, 1998; Esposti e Sotte, 2000). Ciò nondimeno l'agriturismo si vede confermato in una condizione che, come si accennava in precedenza, non è mai di piena autonomia, ma, per l'appunto, funzionale al perseguimento del nuovo modello di sviluppo che si va profilando in ambito rurale.

Tale modello trova una sua puntuale definizione nella seconda metà degli anni '80 con la pubblicazione del DOC.COM 501(88) - conosciuto con il titolo di "Il futuro del mondo rurale" - in cui la CEE definisce il proprio paradigma di sviluppo per le aree rurali. Quest'ultimo si basa essenzialmente sull'esaltazione del carattere multidimensionale di questo tipo di territori e, pertanto, sulla valorizzazione della molteplicità delle componenti socio-economiche che li costituiscono (Blanc, 1997; Leon, 1999). L'attività turistica assume, grazie a questo approccio, una nuova e più rilevante importanza. Essa viene individuata dalla CEE come uno dei servizi dalle prospettive più favorevoli e, pertanto, da sviluppare nell'ambiente rurale. La promozione della pratica turistica rimane tuttavia subordinata a finalità più generali che si identificano nella realizzazione di processi evolutivi riferiti all'intero territorio⁽⁴⁾.

Gli atti legislativi successivi al "Il futuro del mondo rurale" sono coe-

(4) Occorre tuttavia rimarcare come "Il futuro del mondo rurale" non manchi, in un suo particolare passaggio, di auspicare una <<... *graduale integrazione del turismo quale diversificazione dell'attività agricola principale.*>>

renti con lo scenario di fondo definito nel 1988⁽⁵⁾. In particolare, è doveroso rammentare il Regolamento n. 1257/99 che rappresenta una sorta di Testo Unico raggruppante la complessa legislazione europea in ordine al sostegno allo sviluppo rurale. Questo regolamento, infatti, inserisce gli interventi di incentivazione dell'attività turistica nel quadro delle misure a favore della promozione e dello sviluppo delle zone rurali e non anche in quello relativo all'ammodernamento delle strutture agricole, con ciò puntando ad esaltare il ruolo propulsivo dell'agriturismo in rapporto ad uno scenario pluridimensionale, piuttosto che a semplici contesti settoriali.

3.3.2 - La legislazione nazionale

La pratica agrituristica in Italia ha un preciso riferimento normativo fin dal 1985. Per il nostro paese la L.N. 730/85 - anche conosciuta come legge-quadro sull'agriturismo - rappresenta infatti il primo, e finora unico, tentativo organico di disciplinare e sostenere lo sviluppo della pratica agrituristica. All'origine di questa legge vi sono molte delle considerazioni che, in quegli anni, la CEE andava sviluppando in merito alle modalità tramite cui conseguire una più favorevole evoluzione del mondo rurale. La L.N. 730/85, infatti, nei suoi obiettivi rispecchia l'approccio multidimensionale allo sviluppo rurale che, dagli anni ottanta in poi, tende a caratterizzare sempre più la politica comunitaria. Le finalità dell'intervento legislativo sono, pertanto, di carattere plurimo - economico-agricolo, sociale, territoriale, ambientale, culturale, ecc. - e tra loro interconnesse. Nei rapporti tra turismo e agricoltura, ad esempio, la legge pone in grande risalto gli effetti prettamente economici che possono scaturire dall'integrazione tra le due attività; in pari tempo, però, essa non trascura di sottolineare come tali effetti - rappresentati essenzialmente dall'aumento del reddito agricolo - siano capaci di indurne altri di diversa e più ampia natura, quali i benefici sociali derivanti dalla permanenza degli operatori nelle zone rurali o quelli ambientali e territoriali legati ad un più equilibrato sviluppo dello spazio agricolo (Gregori, 1995).

Le nuove acquisizioni conoscitive in merito allo sviluppo rurale non rappresentano, tuttavia, l'unico presupposto all'emanazione della L.N. 730/85. Per taluni versi, infatti, essa nasce in seguito alle sollecitazioni prodotte dalla L.N. 217/83, anche indicata come legge-quadro per il turi-

⁽⁵⁾ L'iniziativa LEADER rappresenta, in tale senso, la realizzazione più importante e qualificata dei principi enunciati nel DOC. COM 501(88).

smo (Contò, 1996). Questa legge assegna agli alloggi *agro-turistici* - vale a dire ai <<... locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli>> - la qualifica di strutture ricettive. L'attività turistica in ambito agricolo, che scaturisce da tale attribuzione, è, però, da intendersi di natura puramente commerciale, onde per cui gli imprenditori agricoli che intendessero cimentarsi in essa sarebbero equiparati a soggetti commerciali. Tale fatto, come si può facilmente comprendere, attenua di molto i potenziali benefici connessi alla legge del 1983, dato che gli eventuali vantaggi derivanti dalla possibilità di svolgere l'esercizio turistico da parte degli operatori agricoli sono in buona misura annullati dagli oneri legati alla suddetta equiparazione.

A porre rimedio a questo inconveniente è chiamata la L.N. 730/85, la quale provvede a stabilire un rigido rapporto di connessione tra l'attività agricola e quella turistica⁽⁶⁾ (Agnoli, 1991). L'agriturismo è perciò da considerarsi frutto di un inscindibile connubio tra la componente agricola - cui il legislatore assegna un ruolo prioritario - e la componente turistica, il cui esercizio deve considerarsi di natura complementare rispetto a quello agro-zootecnico. La L.N. 730/85 è, in altri termini, volta a disciplinare la sola attività agrituristica - qui intesa nella sua più stretta accezione di esercizio turistico integrante quello agricolo - e non anche quella più generale del turismo rurale. La legislazione italiana, pertanto, disgiunge, sul piano concettuale e, quindi, anche su quello delle politiche di supporto, l'agriturismo dal turismo rurale, a differenza di quanto si rinviene in ambito comunitario ove tale distinzione non è nemmeno data (Albisinni, 1998; Gregori, 1995). Si può quindi concludere affermando che il dettato legislativo nazionale e quello europeo concordano tra loro soltanto in relazione al tipo di finalità da perseguire - che sono quelle proprie dello sviluppo rurale così come inteso nei documenti comunitari - mentre si registra una netta discordanza in merito all'ampiezza dei contesti entro i quali la pratica agrituristica può produrre i propri effetti positivi. La normativa italiana, infatti, pur riconoscendo il carattere polifunzionale dell'agriturismo, tende a rimarcare maggiormente le implicazioni prodotte sul settore primario e, in modo particolare, sull'azienda agricola; il punto di vista comunitario, invece, è in prevalenza orientato ad esaltare la pluralità degli effetti - economici, ambientali, sociali, culturali, ecc. - potenzialmente esercitabili dall'agriturismo sul territorio.

(6) Il senso di tale rapporto è quello indicato dall'art. 2135 del C.C., secondo il quale le attività connesse a quella agricola sono da assimilarsi pienamente a quest'ultima.

3.3.3 - Le normative regionali

Antecedentemente alla legge-quadro numerose regioni si erano già dotate di apposite norme di regolamentazione e incentivazione agrituristica⁽⁷⁾. Tuttavia, tali norme risultavano tra loro assai eterogenee in relazione, per esempio, alle finalità da perseguire - talora quasi totalmente turistiche, talaltra esclusivamente agricole, talaltra ancora di tipo territoriale - od ai potenziali beneficiari - in alcuni casi rappresentati dai soli imprenditori agricoli, in altri da soggetti economici di varia natura. Non sempre, inoltre, le singole leggi sembravano discendere da una compiuta comprensione del fenomeno agrituristico e delle relative potenzialità, e le azioni proposte apparivano il più delle volte estemporanee e tra loro scollegate (Agnoli, 1991; Albisinni, 1982; Paoloni, 1988). Questi fatti non sono stati verosimilmente privi di influenza sulla genesi della L.N. 730/85, la quale nasce anche con l'intento di offrire un quadro di riferimento generale su cui innestare i singoli dispositivi regionali.

Dati tali presupposti è quasi scontato che le normative elaborate dalle singole regioni dovessero ispirarsi all'impianto legislativo nazionale. Ciò nondimeno era da scartare l'ipotesi che le leggi regionali altro non fossero che una mera riproposizione di quella nazionale. La L.N. 730/85, infatti, offre alle istituzioni locali ampi margini di azione in merito alle strategie e agli strumenti più idonei a supportare la pratica dell'agriturismo, e demanda alle regioni il compito di individuare - in rapporto alle specificità del territorio e alle caratteristiche aziendali - criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento di tale pratica.

La verifica di quanto predisposto localmente in materia di legislazione agrituristica dimostra come, in realtà, le singole regioni abbiano sovente ripercorso l'articolato nazionale in maniera quasi pedissequa. Il regime di interventi e il sistema dei vincoli previsti dalle varie leggi non sempre, infatti, paiono modulati sulle peculiarità del territorio e razionalmente rapportati alle diverse tipologie aziendali (Gregori, 1995). Ad esempio, è piuttosto raro che le regioni selezionino e dimensionino i propri interventi in virtù dei possibili influssi indotti sull'agriturismo da importanti aspetti territoriali quali l'altimetria, la sussistenza o meno di una eventuale vocazionalità turistica, il livello e il tipo di urbanizzazione dell'area⁽⁸⁾.

(7) Le prime istituzioni locali che hanno legiferato in materia sono state, nel 1973, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta.

(8) Tra gli esempi che contrastano ciò si può citare quello del Friuli Venezia Giulia, nella cui legge il rapporto tra la produzione aziendale ed extraaziendale è legato alle condizioni altimetriche in cui operano le aziende.

Allo stesso modo, è assai infrequente riscontrare un uso dei dispositivi di legge differenziato sulla base delle caratteristiche aziendali, quali, per esempio, le dimensioni, i rapporti proprietà-impresa-manodopera, l'ordinamento produttivo. Nella gran parte dei casi, cioè, il dettato legislativo viene applicato senza una preventiva lettura delle particolarità ambientali e senza, dunque, la necessaria modulazione.

Quanto fin qui affermato non significa che le singole leggi regionali, in quanto diseguate fedelmente su quella nazionale, siano da considerarsi identiche. Al contrario, le normative elaborate dalle singole regioni, pur avendo una comune matrice, sono tra loro sufficientemente differenziate, ed è a tale differenziazione che ci si intende riferire per perseguire lo scopo del presente studio. Ciò che si desidera sottolineare è semmai il fatto che nella traduzione degli intenti generali in concreti atti di intervento, le regioni non sempre sono state capaci di caratterizzare in modo specifico le iniziative approntate, il che ha contribuito non poco a rendere gli strumenti legislativi regionali non pienamente adeguati.

3.4 – Finalità dell'analisi e metodologia adottata

Come è già stato sottolineato, le leggi che regolano l'attività agrituristica nelle varie regioni italiane sono essenzialmente appiattite sul dettato nazionale. Invero, tale condizione è per taluni aspetti inevitabile, dato che la L.N. 730/85 rappresenta pur sempre un modello che, a motivo della sua natura di legge-quadro e per la compiutezza di molte delle definizioni in esso contenute, non è facilmente emendabile. Pur consapevoli di ciò, non si può tuttavia non rimarcare come le singole regioni mostrino, in generale, un atteggiamento poco propositivo in merito alla possibilità di interpretare il precetto nazionale, in tal modo rinunciando a governare con maggiore autonomia il fenomeno agrituristico.

D'altra parte, il panorama normativo regionale non manca di offrire interessanti spunti di distinzione tra i singoli articolati. In particolare, le varie leggi risultano sufficientemente differenziate nei riguardi delle misure attivate per sostenere e, allo stesso tempo, caratterizzare l'agriturismo. I rilevanti effetti che queste differenze possono produrre sulla consistenza e sulla natura dello sviluppo agrituristico suggeriscono l'utilità di una loro più approfondita analisi. Più precisamente, appare interessante verificare i divari che separano le singole leggi regionali in merito a talune misure-chiave giudicate di primaria importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di varia natura cui si punta attraverso la promozione dell'attività agrituristica.

A questo proposito, sono richieste la ricognizione - effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla legge-quadro - di tali ultime finalità, la costruzione di un ordine di priorità tra le medesime e la valutazione delle singole misure chiave in rapporto al contributo fornito al raggiungimento delle suddette finalità e al peso specifico di queste ultime. Gli esiti di queste operazioni, che identificano l'importanza relativa delle singole misure-chiave, sono essenziali per ponderare quanto prescritto dalle leggi regionali attraverso le suindicate misure, col fine ultimo di predisporre un *ranking* delle normative stesse.

Il carattere complesso ed il profilo multidimensionale del tema affrontato hanno suggerito l'utilizzo di un approccio analitico multicriteriale (Cohon, 1978; Romero e Rehman, 1989). In particolare, si è fatto ricorso all'impiego dell'Analytic Hierarchy Process e dell'Analisi di Regime. La prima metodologia è stata impiegata per l'attribuzione dei pesi specifici ai vari punti-chiave della normativa; la seconda è stata usata per la costruzione della graduatoria finale tra le leggi.

Come è noto, l'uso delle tecniche multicriteriali può dare luogo a talune distorsioni riconducibili alla natura stessa dei procedimenti (Zeleny, 1982). Per limitare gli effetti di tale inconveniente si consiglia di "costringere" l'azione del decisore entro uno schema comportamentale che rispetti un preciso sistema di assunzioni (Marangon, 1994). Nella fattispecie costituita dalle applicazioni multicriteriali a problemi inerenti scelte di politica agricola e agro-ambientale, l'operato del decisore è stato sovente ricondotto entro precisi modelli teorici (Bernetti, 1993; Casini, Bernetti e Menghini, 1997).

Nel presente lavoro si è scelto di non ricorrere ad una formalizzazione teorica definita. In quanto attività emblematica del carattere multidimensionale che contraddistingue i contesti rurali e che pervade i relativi processi di sviluppo nei quali è inserito, il fenomeno agrituristico possiede infatti una gamma di valenze e di implicazioni pratiche particolarmente eterogenea, che rende assai ardua la sua comprensione entro un univoco *corpus* teorico (Iacoponi, 1996; Valceschini, 1985). L'impostazione data risulta comunque provvista dei postulati iniziali necessari a ridurre la criticità di alcune fasi salienti dell'analisi, secondo l'approccio che vede il decisore guidato nelle proprie scelte da precisi indirizzi di carattere politico (Marangon, 1992; Nijkamp e Vindigni, 1998). In particolare, si è ritenuto di non poter prescindere da quanto inequivocabilmente stabilito dal legislatore nazionale in relazione a ciò che deve

intendersi per agriturismo e da quanto a questa definizione consegue in merito all'ordine di priorità assegnato agli obiettivi perseguibili con l'attività agrituristica. L'orientamento espresso dalla legge-quadro nazionale riguardo alle finalità dell'agriturismo costituisce pertanto la base assiomatica di riferimento dell'analisi.

Inoltre, la scelta di impiegare l'Analytic Hierarchy Process nella fase di attribuzione dei pesi specifici – passaggio, quest'ultimo, particolarmente critico per l'oggettività del procedimento - permette l'impiego di *checks* idonei a testare la coerenza e la consistenza dei giudizi espressi (Saaty, 1990).

Prima di passare alla descrizione della procedura utilizzata e dei risultati ottenuti può essere utile fornire un inquadramento teorico della metodologia adoperata.

3.4.1 - Analytic Hierarchy Process

Nell'ambito delle analisi multicriteriali, l'Analytic Hierarchy Process (AHP) è utilizzata con l'obiettivo di costruire un ordine di priorità tra diversi elementi o alternative, attraverso la scomposizione in costituenti elementari del problema oggetto di analisi e la successiva gerarchizzazione di tali costituenti in livelli di differente importanza relativa (Saaty, 1990).

Proceduralmente, l'applicazione dell'AHP si sviluppa attraverso 4 fasi:

- a) sistematizzazione dei costituenti del problema in livelli gerarchici intercorrelati tra loro;
- b) comparazione tra le componenti di un medesimo livello;
- c) valutazione dei pesi relativi delle singole componenti;
- d) aggregazione dei pesi relativi e ordinamento finale delle alternative prescelte.

La prima fase consiste nel raggruppamento dei vari elementi del problema in livelli *ordinati gerarchicamente* sulla base dell'importanza relativa loro assegnata in rapporto alle finalità ultime dell'analisi. Il processo di ordinamento sopra menzionato si può rappresentare secondo la seguente schematizzazione (Roscelli, 1990):

Livello <i>a</i> :	Obiettivo finale dell'analisi;
Livelli b_1 b_n :	Insieme dei raggruppamenti intermedie;
Livello <i>c</i> :	Elementi o alternative da esaminare.

Il primo livello si identifica con l'obiettivo finale rispetto al quale sono valutate le alternative oggetto di analisi, le quali, di converso, stan-

no a rappresentare l'ultimo gradino dell'ordinamento. Il *trait d'union* tra i due è costituito da una sequenza più o meno lunga di raggruppamenti intermedi, ciascuno dei quali riunisce gli elementi del problema di paritaria importanza e funge da criterio per l'attribuzione di un giudizio di valore ai gruppi sottostanti, con ciò consentendo un approccio alla valutazione di tipo graduale (Roscelli, 1990; Bazzani, Malagoli e Ragazzoni, 1993).

Nella seconda fase dell'AHP si esegue una serie di comparazioni reciproche tra i componenti di un medesimo livello, adoperando il procedimento del *confronto a coppie* (Nijkamp, Rietveld e Voogd, 1990). Tali raffronti, eseguiti sulla scorta di criteri che si identificano con gli elementi appartenenti al livello superiore, prevedono l'attribuzione di punteggi relativi di merito attinti da una scala di valori il cui minimo individua una condizione di pari importanza tra i costituenti ed il massimo una situazione di assoluta preferibilità (Saaty, 1990; Roscelli, 1990). I valori di questa scala sono preferenzialmente formati dai numeri interi positivi compresi tra 1 e 9, anche se è talora giustificata l'adozione di scale che, fermo rimanendo il valore minimo di 1, presentano estensione e/o graduazione differenti⁽⁹⁾. I punteggi di merito si riportano in una matrice $n \times n$, dove n è uguale al numero di componenti di un dato raggruppamento. Per ciascun livello si costruiscono tante matrici quanti sono i costituenti del livello immediatamente superiore, i quali sono assunti, di volta in volta, come criteri di giudizio delle suddette n componenti (Zeshui e Cuiping, 1999). Le matrici hanno, per costruzione, la diagonale principale formata da numeri 1 e gli altri valori rappresentati, su un lato, dai punteggi attribuiti e, sull'altro, dai rispettivi reciproci (Bazzani, Malagoli e Ragazzoni, 1993).

Il terzo stadio dell'AHP si identifica nella stima del cosiddetto *vetto-re delle priorità* che contiene i pesi delle singole componenti di ciascuna matrice scaturiti dai punteggi precedentemente attribuiti. Per l'ottenimento di tali pesi – che esprimono l'importanza di ogni elemento rispetto al criterio in esame – ci si avvale di diversi metodi suggeriti dalla teoria, tra cui i più utilizzati risultano essere la procedura dell'autovalore e quella della media geometrica, ambedue capaci di verificare il grado di coe-

⁽⁹⁾ Saaty (1990) elenca una serie di motivi per i quali è ragionevole fissare un limite superiore, primo fra tutti la necessità di rendere comparabili le valutazioni secondo lo stesso ordine di magnitudo. Il limite di 9 è un'indicazione meramente empirica: si stima che esso sia tale da originare una scala di ampiezza adeguata a comprendere una soddisfacente gamma di giudizi esprimibili da un individuo.

renza con cui si sono assegnati i vari punteggi (Saaty, 1990)⁽¹⁰⁾. Tale verifica è fornita dal cosiddetto *Rapporto di Consistenza (RC)*, calcolato secondo la seguente formula:

$$(1) \quad RC = \frac{IC}{ICc}$$

dove *IC* è l'indice di consistenza della matrice e *ICc* è l'indice di consistenza casuale. Il numeratore del rapporto offre una misura della coerenza della matrice⁽¹¹⁾, mentre il denominatore - derivato da un codificato procedimento di calcolo (Saaty 1990, Roscelli 1990) - serve a testare l'attendibilità di detta coerenza. Si è dimostrato che se $RC > 10\%$ è preferibile procedere alla riattribuzione dei giudizi fino al raggiungimento di questa soglia⁽¹²⁾.

I pesi di ogni componente ottenuti con la fase precedente vengono adoperati nell'ultimo stadio dell'AHP per l'elaborazione della *graduatoria delle alternative*. Quest'ultima si ottiene attraverso una sequenza di ponderazioni successive - dai livelli superiori fino a quelli inferiori - dei *vettori delle priorità* per i pesi dei relativi criteri di giudizio. In altri termini, detto v_{ij} il vettore delle priorità dell'*i*-esimo livello rispetto al criterio *j*-esimo, si tratta di determinare:

$$(3) \quad P_i = \sum_{j=1}^J v_{ij} * p_j$$

nella quale P_i esprime il vettore dei pesi del *i*-esimo livello e p_j il peso del criterio *j*.

Il procedimento si ripropone a catena fino ad ottenere il *ranking* finale delle alternative.

⁽¹⁰⁾ Tale coerenza implica l'assenza o la limitata presenza di errori perversi originati da eventuali incongruenze nell'attribuzione dei punteggi, la cui probabilità si accresce all'aumentare del numero degli elementi oggetto di comparazione. Per tale motivo Saaty (1990) suggerisce che questi ultimi non superino il limite di 7-9 unità.

⁽¹¹⁾ L'*IC* è calcolato secondo la formula:

$$(2) \quad IC = \frac{Lmax - n}{n - 1}$$

dove *L max* ed *n* esprimono, rispettivamente, l'autovalore massimo e l'ordine della matrice. Qualora l'indice sia pari a 0 la coerenza della matrice risulterà massima.

⁽¹²⁾ In fase di revisione dei giudizi è consentito anche l'utilizzo di numeri razionali nel caso si debba "forzare" la consistenza entro il limite consigliato (Zeshui e Cuiping, 1999; Karapetrovic e Rosenbloom, 1999).

3.4.2 - Analisi di Regime

L'Analisi di Regime (AR) consente di stabilire, rispetto ad una molteplicità di criteri di giudizio, un ordine di priorità tra alternative sulla base degli impatti diretti che queste ultime hanno sui fattori assunti come elementi di discriminazione. Essa trova applicazione soprattutto per il trattamento di variabili di tipo qualitativo, pur non escludendosi anche l'impiego di dati quantitativi (Nijkamp e Vindigni, 1998).

La procedura applicativa dell'AR si articola nelle seguenti quattro fasi:

- a) costruzione della matrice degli effetti;
- b) costruzione della matrice di regime;
- c) attribuzione dei pesi ai criteri;
- d) elaborazione della graduatoria finale.

Nella *matrice degli effetti* si riportano gli esiti della valutazione degli impatti che le singole alternative hanno nei confronti di ogni criterio. La matrice ha ordine $i \times j$, dove i rappresenta il numero delle alternative e j quello dei criteri (Bazzani, Malagoli e Ragazzoni, 1993). L'entità degli impatti viene espressa tramite i cosiddetti *indici di comportamento*, attribuiti secondo una scala prescelta - con valori che generalmente oscillano da 1 a 3 o da 1 a 5 - il cui estremo inferiore indica non-influenza e il valore massimo il più alto grado di capacità incidente.

La *matrice di regime* viene costruita partendo dalle valutazioni contenute nella matrice degli effetti, le quali vengono adoperate per stabilire un ordine di preferibilità relativa tra le alternative oggetto di esame (Nijkamp e Vindigni, 1998). Gli esiti di questa operazione, che vanno a costituire gli elementi della matrice di regime⁽¹³⁾, sono rappresentati da:

$$(4) \quad \begin{array}{ll} r_{ii^1,j}^I = +1 & \text{se } p_{ij} > p_{i^1j} \\ r_{ii^1,j}^I = -1 & \text{se } p_{ij} < p_{i^1j} \\ r_{ii^1,j}^I = 0 & \text{se } p_{ij} = p_{i^1j} \end{array}$$

in cui $r_{ii^1,j}^I$ esprime la differenza tra gli indici di comportamento - p_{ij} e p_{i^1j} - tra l'alternativa i e quella i^1 per il criterio j .

Nella matrice così ottenuta ogni riga rappresenta il vettore di regime.

⁽¹³⁾ La matrice ha, quindi, un numero di colonne pari al numero dei criteri ed un numero di righe pari al numero di confronti possibili e cioè $i(i-1)$.

I criteri di giudizio non posseggono quasi mai il medesimo grado di importanza, ragion per cui è necessario procedere, nella terza fase dell'AR, alla definizione dei loro *pesi relativi*. In merito a tale definizione possono presentarsi due casi: quello in cui i pesi siano già dati, in quanto intrinseci al modello considerato; quello in cui si debba invece procedere ad una loro attribuzione *ad hoc* (Nijkamp, Rietveld e Voogd, 1990).

Lo stadio conclusivo dell'Analisi di Regime prevede - per ogni confronto effettuato - la costruzione di un indice V_{ii}^l che esprime una misura della *preferibilità* tra le due alternative di volta in volta esaminate. Il suddetto indice si ottiene attraverso la somma degli elementi del vettore di regime ponderati per i pesi dei relativi criteri q_j , secondo la formula:

$$(5) \quad V_{ii}^l = \sum_{j=1}^J q_j * r_{ii}^l, j$$

Se $V_{ii}^l > 0$ l'alternativa i è preferibile all'alternativa i^l ; se $V_{ii}^l < 0$ allora la relazione sarà inversa.

Tali valori consentono di esprimere la priorità che si stabilisce, di volta in volta, tra due sole alternative, mentre non forniscono indicazioni circa l'ordine di preferenza complessivo (Bazzani, Malagoli e Ragazzoni, 1993). Per ottenere ciò occorre calcolare il rapporto tra la somma degli indici parziali di ogni alternativa ed il numero di alternative meno uno in base alla formula:

$$(6) \quad V_i = \frac{\sum_{i^l=1}^{n-1} V_{ii}^l, j}{n - 1}$$

L'indice di preferibilità complessivo (V_i) potrà variare da -1 a $+1$, con i valori estremi che indicano, rispettivamente, subordinazione o dominanza assoluta dell'alternativa i rispetto a tutte le altre per l'insieme dei criteri presi in esame.

3.5 – Confronto delle leggi regionali tramite un approccio multicriteriale

3.5.1 - Individuazione e gerarchizzazione degli obiettivi dello sviluppo agrituristico

Nel presente studio, l'applicazione della metodologia AHP è finalizzata alla valutazione di alcune misure-chiave o punti qualificanti le varie

leggi regionali in rapporto alla loro capacità di impattare sui principali obiettivi perseguiti attraverso il sostegno all'attività agrituristica.

Schematicamente, il problema in esame può essere scomposto in tre livelli di analisi: il primo rappresenta il punto di vista del legislatore in merito agli obiettivi che esso stesso individua quali conseguibili dall'attività agrituristica, il secondo raggruppa il complesso di tali obiettivi, il terzo è formato dall'insieme delle misure-legislative-chiave scelte ai fini dell'analisi.

Il primo passo da compiere nell'applicazione dell'AHP al problema oggetto di studio è rappresentato dall'individuazione degli obiettivi assegnati all'agriturismo. Rispetto a questo compito ci si è rifatti esattamente a quanto previsto in merito dalla legge-quadro nazionale. Pertanto, le finalità dell'attività agrituristica rispetto alle quali si sono comparate tra loro le singole leggi regionali altro non sono che quelle esplicitamente elencate nel primo articolo della L.N. 730/85. Invero, si sarebbe potuta praticare l'opzione alternativa basata sul riferimento ad un "pacchetto di finalità" creato ad hoc: in tal caso, tuttavia, la componente di soggettività dell'analisi utilizzata ne risulterebbe ulteriormente accentuata. In questa seconda ipotesi, infatti, sarebbero assai forti i condizionamenti esercitati da un contesto dottrinale che, in merito agli "esiti complessivi" dell'agriturismo, appare tutt'altro che definito ed uniforme, oltretutto complicato dalla commistione tra elementi conoscitivi riferibili alla specifica attività agrituristica e quanto, in maniera più lata, afferisce al turismo rurale⁽¹⁴⁾.

Riprendendo il dettato della L.N. 730/85, l'agriturismo, quale attività integrata e complementare a quella agricola, consente il raggiungimento delle seguenti otto finalità:

- 1) Integrazione del reddito agricolo;
- 2) Sviluppo del turismo;
- 3) Permanenza della popolazione agricola nelle campagne;
- 4) Valorizzazione dei prodotti tipici;
- 5) Promozione della cultura e delle tradizioni rurali;
- 6) Intensificazione e miglioramento dei rapporti tra città e campagna;
- 7) Conservazione e tutela dell'ambiente;
- 8) Recupero e valorizzazione del patrimonio naturale ed edilizio.

⁽¹⁴⁾ L'esigenza di contenere il grado di soggettività dell'analisi è peraltro suggerita dal fatto che questa è comunque intrinseca alla fase di attribuzione dei giudizi, per cui è auspicabile che almeno i costituenti del problema siano individuati nel modo più oggettivo possibile.

Sebbene la legge nazionale non proponga alcuna aggregazione tra gli otto obiettivi, pare tuttavia ragionevole ritenere che il primo e il terzo siano entrambi riconducibili all'idea generale che vede nell'agriturismo un'attività in grado di fornire un valore aggiuntivo alla produzione agricola e, tramite il conseguente incremento del reddito, di impedire o arrestare lo spopolamento dei territori rurali. Analogamente, il secondo e il sesto obiettivo sono accomunati nella capacità di attrazione turistica che le aree rurali interessate al fenomeno agrituristico possono esercitare nei confronti delle zone urbane. Allo stesso modo, il quarto e il quinto fine altro non sono che manifestazioni diverse, ma tra loro strettamente collegate, di un medesimo fatto, vale a dire del legame che unisce la pratica agrituristica al territorio e della relativa funzione di promozione economica che essa può esercitare nei confronti delle produzioni e delle tradizioni. Infine, il settimo e l'ottavo obiettivo sono tra loro aggregabili dal comune denominatore costituito dalla preservazione e dalla valorizzazione dell'ambiente, qui inteso nella sua più vasta accezione di sistema ecologico e agricolo.

Una volta selezionati gli otto obiettivi che fungono da criteri nella valutazione delle alternative in esame - rappresentate, nella fattispecie, dai punti qualificanti le singole leggi regionali - si è provveduto ad ordinare i medesimi rispetto all'importanza relativa attribuita loro dal legislatore. In proposito occorre rimarcare che, quantunque il primo articolo della L.N. 730/85 sembri assegnare eguale rilevanza ai suddetti obiettivi, dai passaggi successivi della normativa traspare la prevalenza delle finalità di tipo reddituale e turistico su quelle di natura ambientale e/o imperniate sul recupero e sulla valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni rurali. Infatti, le attività in cui, secondo il dettato di legge, si può sostanziare l'agriturismo - vale a dire l'offerta di ospitalità, la somministrazione di pasti e bevande e l'organizzazione di attività ricreative e culturali - sono scelte tra tipologie che hanno sicuri effetti sul piano reddituale e turistico, mentre non altrettanto certe sono le ricadute positive sugli altri obiettivi. E posto che in nessun punto della legge è dato riscontrare misure o intendimenti in grado di correggere gli esiti della succitata scelta, pare ragionevole affermare che essa sia stata effettuata dal legislatore in maniera assolutamente consapevole. L'agriturismo è pertanto considerato un'attività in grado di fornire, prima di tutto, un valore aggiuntivo alla produzione agricola ed una maggiore forza di attrazione turistica al territorio, con ciò riuscendo a rallentare o impedire l'esodo agricolo e a favorire un maggiore interscambio con i contesti urbani; in una posizione di secondo piano si

trovano invece le finalità connesse agli effetti positivi che esso può esercitare sullo spazio circostante, sia in termini di tutela ambientale che di promozione del più ampio contesto rurale nel quale è esercitato.

Assunto con valore assiomatico questo punto di vista, la redazione della graduatoria tra gli otto obiettivi è stata effettuata eseguendo un confronto a coppie tra i medesimi. La scala di giudizio utilizzata è compresa tra 1 e 5 ed è formata dai soli numeri interi e dai relativi reciproci. La scelta di una scala meno estesa rispetto a quella adoperata convenzionalmente è stata suggerita dal fatto che gli otto criteri non sono pienamente indipendenti gli uni dagli altri, ma presentano numerosi ed estesi tratti di sovrapposizione e complementarità. Ad esempio, non è ipotizzabile la permanenza della popolazione agricola nelle campagne senza un preventivo innalzamento del reddito, così come non si potrebbe pensare alla rivitalizzazione economica dei prodotti tipici se non anche attraverso un recupero delle tradizioni ad essi legate. La connessione più o meno stretta che esiste tra gli obiettivi suggerisce pertanto l'impiego di un intervallo di valori non particolarmente esteso, onde evitare che un'articolazione troppo ampia dei punteggi a disposizione possa condurre a formulare giudizi di preferenza eccessivamente netti.

I risultati del succitato confronto a coppie, ottenuti attraverso la procedura della media geometrica, sono riportati nella tabella 3.3⁽¹⁵⁾. Come si può rilevare, i pesi che scaturiscono dalle elaborazioni effettuate non danno soltanto conto dell'importanza relativa detenuta dai singoli obiettivi, ma forniscono anche una larga conferma dell'aggregazione tra finalità cui si accennava in precedenza.

Tab. 3.3 - Pesi degli obiettivi in base al confronto a coppie

Obiettivi dell'agriturismo	Valutazione	%
Integrazione del reddito agricolo	0,2861	28,61
Permanenza della popolazione agricola nelle campagne	0,2206	22,06
Intensificazione e miglioramento dei rapporti tra città e campagna	0,1371	13,71
Sviluppo del turismo	0,1249	12,49
Recupero e valorizzazione del patrimonio naturale ed edilizio	0,0822	8,22
Valorizzazione dei prodotti tipici	0,0810	8,10
Conservazione e tutela dell'ambiente	0,0364	3,64
Promozione cultura e delle tradizioni rurali	0,0318	3,18
Totale	1,0000	100,00
Rapporto di consistenza RC (%)	3,68	3,68

(15) Tali risultati sono stati ovviamente sottoposti alla verifica del *Rapporto di Consistenza (RC)*, al fine di testare la coerenza dei giudizi espressi sui vari obiettivi. L'indice di consistenza casuale adoperato per calcolare tale rapporto è quello stimato da Saaty impiegando una scala di giudizio 1-9; tuttavia lo stesso autore (Saaty, 1990) dimostra che, per confronti fino a dieci elementi, l'adozione di una scala 1-5 comporta variazioni ininfluenti - nell'ordine delle 0,01 unità - dell'indice stesso.

Dopo la fase appena descritta, l'analisi è proseguita con il confronto di alcuni punti normativi qualificanti l'attività agrituristica in rapporto ai suddetti obiettivi. Tale confronto - che si ricorda costituisce il fine ultimo dell'AHP - è stato effettuato col fine di stilare una graduatoria che tenesse conto dell'efficacia con la quale i succitati punti concorrono al raggiungimento degli obiettivi considerati nella loro globalità.

La selezione degli elementi di raffronto è avvenuta in seguito ad un attento esame delle singole leggi regionali, dalle quali si è provveduto ad estrapolare gli aspetti normativi che paiono esercitare un'influenza diretta sugli obiettivi della legge-quadro. In tale processo di selezione si è inoltre tenuto conto della variabilità interlegislativa, senza la quale l'analisi stessa non avrebbe alcun significato⁽¹⁶⁾. I 6 punti selezionati sono:

- 1) Incidenza dei prodotti di origine aziendale e/o locale sul totale dei prodotti somministrati (PALPS);
- 2) Requisiti dell'imprenditore agrituristico (RIA);
- 3) Numero di coperti consentito (NC);
- 4) Numero di posti letto e posti campeggio consentito (NPLC);
- 5) Requisiti dei fabbricati dove è praticabile l'esercizio dell'agriturismo (RF);
- 6) Natura e varietà delle attività secondarie (NVAS).

In accordo con la procedura dell'AHP si è provveduto alla costruzione di 8 matrici - tante cioè quanti sono gli obiettivi considerati - in ognuna delle quali i punti individuati sono stati messi a confronto secondo un criterio discriminante rappresentato, di volta in volta, da un diverso obiettivo della legge.

Relativamente al primo punto (PALPS) si è ritenuto che esso possa impattare in misura consistente su tutti gli otto obiettivi selezionati. E' infatti ragionevole immaginare che l'origine aziendale e/o locale dei prodotti accresca non soltanto il reddito della struttura agrituristica e della zona in cui questa opera - così contribuendo al mantenimento in loco della popolazione - ma occupi una posizione di assoluta centralità nel consolidare la forza attrattiva dell'offerta agrituristica - con ciò stimolando il turismo e l'interscambio con le aree urbane - e nel promuovere, tutelando, l'ambiente locale nelle sue varie espressioni. Anche la "Natura e

⁽¹⁶⁾ Il criterio della variabilità interlegislativa ha, per esempio, condotto ad escludere dall'esame l'aspetto della *complementarità*, che, pur costituendo una caratteristica fondamentale dell'attività agrituristica, è trattato in maniera praticamente identica da tutte le leggi regionali.

varietà delle attività secondarie" (NVAS) si rivela capace di agire un po' su tutti gli obiettivi, seppure con intensità diverse da quelle relative a PALPS. E' infatti indubbio che l'offerta differenziata di attività collaterali all'agriturismo vero e proprio, congiunta ad una selezione delle medesime, eserciti un'efficace azione di richiamo sui potenziali fruitori, cui conseguono benefici a carico dei rapporti tra aree rurali e urbane e vantaggi sul piano del recupero delle tradizioni, della valorizzazione delle produzioni tipiche e della tutela ambientale. In antitesi ai punti precedenti si colloca l'elemento legislativo che discrimina in merito alla figura dell'imprenditore agrituristico (RIA). L'eventualità che all'attività agrituristica possano concorrere tipologie imprenditoriali più o meno varie - sempre di matrice agricola ma, a seconda dei casi, limitate al solo conduttore dell'azienda o estese a comprendere i propri familiari o associazioni tra singoli - si giudica abbia effetti soprattutto sulla "Permanenza della popolazione agricola nelle campagne", mentre si considerano assai più blande le ripercussioni sui restanti obiettivi. Anche gli aspetti delle leggi che normano l'ampiezza recettiva delle imprese agrituristiche - "Numero di coperti" (NC) e "Numero di posti letto e campeggio" (NPLC) consentiti - si rivelano prevalentemente attivi su un obiettivo e assai meno sugli altri. In particolare, entrambi gli indicatori manifestano un'elevata influenza sul reddito dovuto all'attività agrituristica in conseguenza della verosimile correlazione che unisce la consistenza della capacità recettiva aziendale con l'entità dei volumi reddituali ritraibili. Nel caso di NPLC si deve inoltre rimarcare l'esistenza di possibili effetti sul "Recupero e valorizzazione del patrimonio naturale ed edilizio". RF, infine, oltre ad avere scontate e palesi ricadute su "Recupero e valorizzazione del patrimonio naturale ed edilizio", è in grado di influire su "Intensificazione e miglioramento dei rapporti tra città e campagna" e sullo "Sviluppo del turismo", in virtù del contributo apportato alla qualificazione dell'offerta e al rafforzamento del relativo *appeal*.

Tenendo conto delle considerazioni sopra effettuate - meramente qualitative e di carattere assoluto - si è cercato di valutare, per ogni criterio di riferimento, l'importanza relativa di ciascun indicatore rispetto a tutti gli altri, e tali rapporti sono stati espressi attraverso una scala di giudizio. Anche in questo caso - più a salvaguardia di una coerenza metodologica che per la sussistenza di una correlazione tra gli elementi - è stata utilizzata una scala da 1 a 5.

Gli esiti di questa elaborazione sono contenuti nella tabella 3.4.

Tab. 3.4 - Quadro riassuntivo dei risultati delle matrici dell'AHP

Obiettivi	1	2	3	4	5	6	7	8
	28,61	12,49	22,06	8,10	3,18	13,71	3,64	8,21
PALPS	37,48	35,01	35,86	38,63	32,34	27,56	38,16	18,35
RIA	5,70	4,15	23,29	9,16	8,26	4,89	14,04	6,43
NC	24,13	8,84	8,47	3,95	5,17	8,76	7,87	6,43
NPLC	15,19	8,84	8,47	6,40	5,17	7,82	5,63	11,33
RF	5,43	22,50	4,90	12,81	17,68	29,48	15,01	40,31
NVAS	12,07	20,66	19,01	29,05	31,38	21,49	19,29	17,15
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RC (%)	0,80	9,60	9,68	2,92	8,81	10,14	8,88	3,92

I rapporti di consistenza confortano l'esito delle valutazioni effettuate, in quanto si attestano tutti al di sotto del valore soglia del 10%; l'unica eccezione è costituita dalla matrice con criterio ordinatore "Intensificazione e miglioramento dei rapporti tra città e campagna" che presenta un valore leggermente superiore alla soglia consigliata.

I risultati delle singole matrici sono stati ponderati per i pesi degli obiettivi e, successivamente, sommati tra loro. Attraverso la normalizzazione degli elementi così ottenuti si è ricavata la graduatoria finale, contenuta nella tabella 3.5, che sintetizza il peso di ciascun punto normativo in funzione della relativa capacità di partecipare al perseguimento della totalità degli obiettivi.

Qualche considerazione esplicativa è necessaria in merito all'ampiezza degli scarti tra i valori più che sull'ordine di distribuzione dei medesimi, che evidentemente scaturisce da quanto ricordato in precedenza riguardo agli impatti degli indicatori di legge sui singoli obiettivi.

Il peso ottenuto da PALPS a seguito dell'elaborazione rivela come questo indicatore sia capace di spiegare circa un terzo del successo dell'attività agrituristica. L'elevata prevalenza dei prodotti aziendali e/o locali costituisce pertanto, nell'ambito della logica seguita nel presente studio, il fattore di principale condizionamento dello sviluppo di tale attività. All'opposto, si mostrano di consistenza molto più scarsa gli apporti degli indicatori relativi alle caratteristiche dell'imprenditore e alla capacità recettiva dell'azienda - che non riescono a raggiungere congiuntamente il peso di PALPS - a motivo del modesto impatto esercitato sulla domanda di servizi agrituristici. Più efficaci dei precedenti ai fini del successo dell'agriturismo si rivelano gli indicatori concernenti le attività secondarie e

le strutture di ospitalità. Il miglior posizionamento nel *ranking* si spiega considerando che in questo caso ci si trova di fronte a costituenti della legge che non solo espandono e migliorano l'offerta agrituristica, ma operano positivamente anche sulle aspettative del fruitore e sulle componenti territoriali coinvolte.

Tab. 3.5 - Ranking finale dei punti normativi qualificanti

Aspetti normativi qualificanti	Valutazione	%
Prodotti aziendali e/o locali sul totale (PALPS)	0,3384	33,84
Natura e varietà delle attività secondarie (NVAS)	0,1863	18,63
Requisiti degli edifici (RF)	0,1494	14,94
Numero di coperti (NC)	0,1238	12,38
Numero di posti letto e campeggio (NPLC)	0,1021	10,21
Requisiti dell'imprenditore (RIA)	0,1001	10,01
Totale	1,0000	100,00

3.5.2 – Confronto delle leggi regionali

Una volta individuati, attraverso l'AHP, l'importanza attribuita dal legislatore ai diversi obiettivi indicati dalla legge-quadro ed il peso relativo, rispetto a tali singoli obiettivi, dei punti-chiave della normativa, si è effettuata una valutazione comparata della legislazione regionale utilizzando l'Analisi di Regime (AR).

A premessa della discussione sull'applicazione dei risultati ottenuti, va precisato che l'orientamento delle singole regioni è stato valutato tenendo conto esclusivamente del dettato legislativo e non anche delle direttive applicative o di altre disposizioni in qualche modo connesse alla normativa agrituristica. Tale scelta è stata imposta dall'obiettivo difficoltà di reperimento del vasto e complesso insieme di norme supplementari, cui consegue l'impossibilità di un loro proficuo impiego ai fini di un'attendibile analisi comparata. Pur nella consapevolezza dei limiti che possono derivare da tale scelta, si deve tuttavia sottolineare come le leggi sull'agriturismo rivestano un'importanza assoluta in quanto costituiscono il primario atto di espressione dell'orientamento e della filosofia del legislatore in merito a tale materia; tutto ciò che non si identifica in esse rappresenta pertanto un fatto di esclusivo valore operativo - come nel caso delle procedure di attuazione delle leggi - o una prescrizione afferente ad un impianto normativo di natura esogena all'agriturismo.

Il primo atto applicativo dell'AR è consistito nel valutare il compor-

tamento delle singole leggi in merito a ciascuno dei sei punti-chiave selezionati per l'analisi. A tale scopo, si sono preventivamente individuati, per ogni criterio-chiave, alcuni parametri oggettivi grazie ai quali è stato possibile disporre di elementi concreti attorno a cui costruire la valutazione delle leggi, espressa sinteticamente dagli *indici di comportamento* contenuti nella *matrice degli effetti*. Questi, ricavati utilizzando un *range* compreso tra 1 e 5⁽¹⁷⁾, sono stati poi impiegati, in una fase successiva, per creare la *matrice di regime*, che fornisce un'indicazione, criterio per criterio, della *preferibilità* - di natura rigorosamente ordinale - di ogni legge rispetto a ciascuna delle altre. Gli elementi di quest'ultima sono stati quindi pesati secondo l'importanza relativa attribuita alle singole misure-chiave attraverso la precedente AHP. Nello stadio conclusivo dell'AR i risultati di questa ponderazione sono stati opportunamente elaborati per ottenere il grado di *preferibilità* complessiva di ogni legge rispetto a tutte le altre. Gli esiti dell'analisi, che costituiscono anche il risultato ultimo del presente studio, vengono riportati e discussi nelle conclusioni, mentre di seguito si esaminano le modalità di attribuzione degli *indici di comportamento*, riferiti ai singoli punti-chiave della normativa e riportati in tabella 6.

Normativa che regola l'incidenza dei prodotti di origine aziendale e/o locale sul totale dei prodotti somministrati (PALPS)

Relativamente alla valutazione delle norme che disciplinano la provenienza degli alimenti impiegati nel servizio di ristorazione, i principali parametri di giudizio adoperati sono stati l'aliquota, sul totale delle somministrazioni alimentari, dei prodotti di origine interna all'azienda e/o all'area in cui questa è ubicata, nonché l'articolazione e la flessibilità di tale aliquota in rapporto a situazioni territoriali differenziate. Con un ruolo accessorio rispetto ai due precedenti si è inoltre tenuto conto dell'eventuale esistenza di ulteriori elementi di legge - quali, ad esempio, l'impulso dato all'integrazione tra imprese agrituristiche o tra queste e quelle esclusivamente agricole, oppure la sollecitazione all'impiego di alimenti biologici o tipici dell'area - che si sono ritenuti utili al potenziamento dei due parametri base.

In relazione a questi ultimi, lo scenario offerto dalle leggi regionali è quanto mai vario: con riferimento al primo parametro, a fronte di situa-

(17) Tale scala è risultata la più adeguata ad esprimere la variabilità interlegislativa riscontrata sui punti-chiave esaminati.

zioni che si limitano al solo rispetto del vincolo di *prevalenza*, così come stabilito dalla legge-quadro⁽¹⁸⁾, se ne riscontrano altre nelle quali l'aliquota è innalzata o per un incremento del limite precedente e/o per l'imposizione di regole precise in merito all'origine del prodotto extraaziendale; con riguardo al secondo, accanto a regioni che non esprimono alcuna proposta di modulazione territoriale delle misure, ve ne sono altre ove tale modulazione è presente e piuttosto articolata su elementi quali, ad esempio, l'altitudine, le condizioni socio-economiche e naturali della zona o l'eventuale presenza di vincoli di protezione ambientale sull'area ove operano le imprese.

Rispetto ai criteri utilizzati per valutare il ruolo recitato dai parametri principali nel condizionare l'efficacia di PALPS si è ritenuto che questa risulti primariamente esaltata dalla consistenza dell'aliquota dei prodotti di provenienza aziendale e/o locale e, secondariamente, dal grado di dettaglio con cui l'aliquota prescritta è eventualmente articolata in rapporto alle differenze territoriali.

La giustificazione di siffatte scelte è relativamente ovvia nel caso del primo parametro, dato che esso tende ad identificarsi quasi integralmente con PALPS. Tenuto conto di quanto in precedenza argomentato circa l'azione esercitata da quest'ultimo sugli 8 obiettivi assegnati all'agriturismo dalla legge-quadro, è infatti evidente che la fissazione di norme via via più stringenti riguardo all'origine endogena dei prodotti determinerà un progressivo incremento dell'impatto di PALPS sugli obiettivi stessi. Quanto alle ragioni che hanno condotto alla decisione di assimilare le produzioni alimentari di origine locale e quelle prettamente aziendali, si è assunto che l'integrazione tra esse sia utile a generare positivi riflessi sui volumi di offerta dell'impresa e benefiche ricadute sulle attività connesse a quella prettamente agrituristica. Oltre a ciò si deve considerare il fatto che tale integrazione può consentire il superamento di eventuali limitazioni strutturali o ambientali che rendono difficoltoso il rispetto del vincolo di approvvigionamento, nell'ipotesi in cui quest'ultimo debba essere rispettato con produzioni esclusivamente aziendali.

Le considerazioni appena addotte a motivazione delle scelte effettuate a proposito del primo parametro sono fortemente condizionanti anche quelle relative al secondo. Il ricorso a forme di applicazione "zonizzata"

(18) Interpretando quanto previsto in proposito dalla legge-quadro nazionale, che utilizza la locuzione "maggior parte" per indicare l'obbligo di impiegare soprattutto prodotti ottenuti all'interno dell'azienda, il vincolo della *prevalenza* è stato tradotto nell'aliquota del 51% di offerta interna all'azienda.

dell'aliquota consentono, infatti, di acquisire all'agriturismo una maggiore gamma di unità produttive e territori più vasti e differenziati.

Sulla scorta di quanto detto finora, i maggiori *indici di comportamento* sono stati attribuiti alle leggi che hanno fissato limiti più vincolanti in termini di approvvigionamento interno - dell'ordine del 75-90% di prodotto locale sul totale - e, nel contempo, hanno predisposto misure più articolate nel rispondere ad esigenze territoriali differenziate; all'opposto, i punteggi inferiori sono stati assegnati alle leggi che su questa misura-chiave non hanno fornito indicazioni di alcun genere; infine, i voti intermedi sono stati attribuiti alle leggi che esprimono, rispetto ai parametri considerati, situazioni variamente comprese tra le due estreme. In particolare, un punteggio pari a 2 è stato attribuito alle leggi che prevedono una semplice condizione di prevalenza del prodotto locale, traducibile in un vincolo del 51%; il punteggio 3 si è assegnato quando l'aliquota minima di riferimento è compresa tra il 51% ed il 75%, mentre riportano punteggio 4 le norme regionali che, rispetto al caso precedente, aggiungono specificazioni riguardo alla natura del prodotto o all'integrazione tra aziende, oppure che, pur prescrivendo aliquote superiori al 75%, non presentano alcuna forma di differenziazione territoriale.

Gli esiti della valutazione sono riportati nella prima colonna della tabella 3.6.

Come si può notare, le norme legislative migliori risultano essere quelle del Veneto, del Friuli V.G. e dell'Abruzzo, che presentano una elevata incidenza della produzione endogena sull'offerta alimentare totale ed una buona articolazione territoriale dei vincoli. Le posizioni successive sono occupate dalla Valle d'Aosta e dalle province di Trento e Bolzano, le cui leggi, pur non contemplando alcuna forma di modulazione territoriale, si fanno apprezzare per avere norme piuttosto rigide riguardo alla provenienza del prodotto e, talora, per promuovere l'integrazione tra le imprese. Un punteggio medio-alto è ottenuto dalle leggi dell'Umbria, dell'Emilia Romagna e della Toscana. Nel primo caso, la valutazione tiene conto di un'aliquota di approvvigionamento locale piuttosto alta - pari al 75% - nell'ambito della quale il prodotto aziendale deve essere maggioritario; negli altri due casi la valutazione discende dal fatto che le leggi, pur non pronunciandosi esplicitamente sulle quote di prodotto endogeno, attribuiscono un ruolo piuttosto rilevante alle produzioni locali e tipiche nella formazione dell'offerta di ristorazione. Le leggi delle regioni meridionali in genere e, tra le settentrionali, quelle del Piemonte, della Liguria

e della Lombardia si trovano in fondo alla classifica, a causa della rinuncia a proporre un proprio autonomo progetto relativamente al punto indagato, appiattendosi sostanzialmente su quanto previsto dalla L.N.730/85.

Normative che regolano i requisiti dell'imprenditore agrituristico (RIA)

I parametri esaminati per la valutazione delle norme riguardanti i requisiti imposti all'imprenditore per l'esercizio dell'attività agrituristica si riferiscono alla varietà delle tipologie di soggetti che possono accedere ad essa e al grado di qualificazione professionale richiesta agli stessi. Con riguardo al primo parametro, vi sono leggi che consentono lo svolgimento dell'agriturismo ai soli imprenditori agricoli - cui può talora correre l'obbligo di iscrizione in determinati albi regionali⁽¹⁹⁾ - mentre altre estendono la facoltà di intrapresa ai familiari dell'imprenditore e a talune forme societarie. In relazione al secondo parametro, a fronte di numerose leggi regionali nelle quali non è presente alcuna prescrizione in materia di formazione e qualificazione professionale, ve ne sono altre che si contraddistinguono per una puntuale specificazione circa le modalità e i contenuti dei percorsi formativi richiesti all'imprenditore.

La scelta del primo indicatore è motivata dal fatto che il grado di estensione della gamma dei soggetti coinvolgibili nella pratica agrituristica condiziona notevolmente tanto il numero quanto la diversificazione delle caratteristiche professionali degli imprenditori. E' infatti assai verosimile che un maggiore livello di tale estensione, oltre che incrementare la consistenza numerica degli operatori, possa ampliare il ventaglio di professionalità e competenze conquistabili dall'agriturismo⁽²⁰⁾. Quanto al secondo parametro selezionato, si è ritenuto che la sussistenza di vincoli cogenti in merito alla preparazione professionale sia tale da determinare un chiara influenza positiva sulla qualità del servizio offerto. Ne deriva, pertanto, che l'efficacia di RIA sul conseguimento degli obiettivi assegnati all'agriturismo risulterà progressivamente crescente quanto più diversificate e qualificate saranno le figure imprenditoriali ammesse a svolgere l'attività.

⁽¹⁹⁾ In qualche caso, tali vincoli possono essere gravati ulteriormente dalla limitazione ad operare soltanto entro specifici ambiti territoriali.

⁽²⁰⁾ Si pensi, ad esempio, al caso in cui la responsabilità dell'intrapresa agrituristica non venga assunta dall'imprenditore agricolo ma da altri membri della sua famiglia, che possono apportare cognizioni, capacità operative ed approcci alla gestione aziendale acquisiti in altri ambiti.

Tenuto conto delle considerazioni appena richiamate, il metro di giudizio adottato per la valutazione delle leggi regionali ha attribuito *indici di comportamento* tanto più elevati quanto minori risultano essere i condizionamenti in merito alle figure professionali contemplate e maggiore il livello di preparazione richiesto. Il punteggio minimo è stato attribuito alle leggi che non specificano alcunché in materia. La votazione 2 è stata riportata dalle regioni che riservano la pratica agrituristica ai soli imprenditori agricoli; l'indice 3 è stato ottenuto dalle leggi che, a differenza della situazione precedente, ampliano l'accesso all'agriturismo alternativamente ai familiari o alle associazioni tra imprenditori; 4 è l'indice riservato sia al caso in cui entrambe le ultime due figure possano accedere all'attività agrituristica, sia al caso in cui, stante la condizione relativa al punteggio precedente, venga richiesta la qualifica professionale; il massimo punteggio è assegnato alle regioni che ampliano quanto più possibile la gamma di soggetti imprenditoriali e che prescrivono determinati requisiti professionali.

I risultati della valutazione sono contenuti nella seconda colonna della tabella 3.6.

Le posizioni di testa sono occupate dalla Valle d'Aosta e dal Veneto, le cui leggi estendono a più figure la possibilità di accedere all'esercizio dell'agriturismo ed obbligano alla frequenza di corsi professionalizzanti, di varia durata e qualificazione, con verifica finale ed eventuale conseguimento di un diploma di "operatore agrituristico". Al contrario, nelle posizioni di coda si trovano le leggi della Campania, che non esprime alcuna indicazione su questo punto-chiave, della provincia di Trento e dell'Umbria, che limitano eccessivamente le tipologie dei potenziali imprenditori e trascurano di pronunciarsi riguardo alla qualificazione professionale degli operatori. I punteggi intermedi sono stati attribuiti alle leggi che si esprimono con varia intensità sui due aspetti considerati.

Normative relative al numero di coperti e dei posti letto e campeggio (NC e NPLC)

In relazione alle norme sul numero di coperti e posti-letto-campeggio, il criterio di valutazione utilizzato tende a premiare le leggi meno vincolistiche, cioè quelle che non pongono al riguardo limitazioni ulteriori rispetto a quanto deriva dal vincolo di *principalità* dell'attività agricola su quella agrituristica, in base alle prescrizioni della legge-quadro. L'inderogabile prevalenza della pratica agricola vincola, infatti, la consi-

stenza dell'attività agrituristica, in quanto ne condiziona la quantità di lavoro disponibile e/o il relativo reddito ritraibile.

La scelta di privilegiare i dispositivi di legge che meno condizionano l'ampiezza del volume di attività è giustificabile in rapporto agli effetti positivi che una maggiore permissività in materia può avere sui principali obiettivi dell'agriturismo. Una minore limitazione nel numero di coperti e posti-letto-campeggio – realizzata, ovviamente, senza compromettere i requisiti di “sostenibilità” - può, infatti, potenzialmente incrementare il reddito ed il grado di apertura dell'impresa verso l'esterno, con tutto ciò che ne consegue sul piano sociale e culturale.

Dati simili presupposti, nella valutazione di questi punti-chiave si è giunti a considerare positivamente la “deregulation”, premiando col più elevato punteggio le leggi che non impongono alcuna prescrizione relativamente alle due misure in esame. Ciò significa che gli *indici di comportamento* massimi sono stati assegnati alle regioni le cui leggi garantiscono agli operatori piena libertà di dimensionare il numero di coperti e posti-letto-campeggio sulla base delle loro potenzialità, ovviamente attese le limitazioni imposte dal vincolo di *principalità*. Per assegnare i punteggi via via inferiori a quello massimo sono stati individuati alcuni *ranges* di riferimento. Più esattamente, per NC si sono adoperati i seguenti intervalli: oltre 80 (4), tra 50 e 79 (3), tra 20 e 49 (2), meno di 20 (1); per NPLC si è fatto ricorso alle successive classi: tra 50 e 60 (4); tra 30 e 49 (3), tra 20 e 29 (2), meno di 20 o imposizione di una soglia minima al numero di posti-letto-campeggio (1).

I risultati inerenti ai due aspetti qui presi in esame sono riportati nelle colonne 3 e 4 della tabella 3.6.

Relativamente al numero di coperti si può notare come la gran parte delle regioni - ben 14 su 21 - consegua il massimo punteggio, mentre riguardo ai posti letto e campeggio i maggiori *indici di comportamento* sono raggiunti soltanto in 6 casi. Tra le regioni che hanno ottenuto una valutazione piuttosto bassa su entrambe le misure-chiave va sottolineata la posizione della Valle d'Aosta, che si caratterizza per possedere una legge quanto mai restrittiva in merito alle questioni trattate. Tra i casi peggiori, degno di nota risulta essere quello della Basilicata che, relativamente ad NPLC, giunge addirittura a condizionare lo svolgimento dell'attività alla disponibilità di un numero minimo di posti.

Tab. 3.6 - Indici di comportamento della matrice degli effetti

Regioni	PALPS	RIA	NC	NPLC	RF	NVAS
Valle d'Aosta	4	5	1	1	4	2
Piemonte	2	3	3	2	5	2
Lombardia	1	3	5	2	4	1
Trento	4	2	5	5	1	1
Bolzano	4	4	1	5	3	2
Veneto	5	5	5	4	4	3
Friuli V.G.	5	3	5	5	5	5
Liguria	2	3	2	2	4	4
Emilia	3	4	5	3	4	3
Umbria	3	2	5	3	5	5
Toscana	3	3	5	2	5	3
Marche	2	3	5	5	2	3
Abruzzo	5	3	2	4	5	5
Molise	2	3	5	3	5	2
Lazio	2	3	5	3	3	2
Campania	1	1	5	1	1	3
Basilicata	2	3	3	1	1	2
Puglia	2	3	5	5	3	2
Calabria	2	3	5	5	2	2
Sicilia	2	3	5	3	1	4
Sardegna	2	3	4	4	1	2

Normativa sui requisiti dei fabbricati in cui è praticabile l'agriturismo (RF)

Il relazione al punto-chiave della normativa riferito agli edifici da impiegare nell'attività agrituristica, i parametri di cui si è tenuto conto per la valutazione si riferiscono: alla possibilità che siano adibiti all'esercizio agrituristico soltanto edifici ubicati sul fondo, od anche fabbricati siti in centri rurali; alla natura degli edifici stessi, intesa con riferimento al fatto che essi debbano essere preesistenti o possano essere edificati ex novo; alle prescrizioni sul restauro e sulla ristrutturazione dei fabbricati.

Con riferimento al primo parametro, si è scelto di assegnare una valutazione positiva alle leggi che estendono la facoltà dell'esercizio agrituristico anche a strutture edilizie non appartenenti al fondo, purché caratterizzate dalla sussistenza di rapporti di connessione con l'azienda. Si è infatti ritenuto che ciò agevoli l'accesso alla pratica agrituristica di imprese ed aree che, pur vocate, possono risultare carenti di fabbricati aziendali⁽²¹⁾, con favorevoli riflessi sulla consistenza del fenomeno agritu-

(21) Si consideri, ad esempio, il caso di zone non appoderate, dove manca un vero e proprio centro aziendale e talvolta qualsiasi tipo di costruzione, e nelle quali prevalgono tradizionalmente forme di insediamento non sparso, ma accentrato nei borghi rurali.

ristico, sul reddito, sul mantenimento in loco della popolazione e sui rapporti città-campagna. Risulta pertanto evidente come la prescrizione di regole meno restrittive al riguardo esalti l'efficacia di RF nel condizionare positivamente lo sviluppo dell'agriturismo.

Quanto al secondo e al terzo parametro, si sono attribuiti giudizi favorevoli alle leggi che limitano l'impiego agrituristico ai soli fabbricati rurali preesistenti e dettano norme più precise ed articolate in merito agli interventi di restauro ammessi. Si è infatti convinti che tali orientamenti contribuiscano: da un lato, a qualificare meglio l'offerta turistica e, conseguentemente, ad accrescere la domanda; dall'altro, a produrre effetti positivi sul recupero, sulla conservazione e sulla valorizzazione del capitale immobiliare, ambientale e culturale delle aree rurali⁽²²⁾. Sulla scorta di questo ragionamento, l'*indice di comportamento* più basso contrassegna le regioni che mancano di disciplinare questa importante questione. Il punteggio 2 è stato assegnato alle regioni che consentono lo svolgimento dell'attività agrituristica nei fabbricati aziendali. Nell'attribuzione delle votazioni superiori si è tenuto conto dei seguenti tre parametri: estensione dell'attività agli edifici siti in borghi rurali; limitazione alle sole strutture preesistenti; presenza di norme disciplinanti gli interventi di ristrutturazione. A seconda che i criteri succitati siano presenti nelle leggi isolatamente, in coppia o tutti insieme la votazione attribuita è stata pari, rispettivamente, a 3, 4 e 5.

Gli esiti della valutazione sulla misura-chiave qui esaminata sono rappresentati nella quinta colonna della tabella 3.6.

Il punteggio minimo è stato attribuito alle leggi che non si esprimono esplicitamente su questo punto-chiave - Trentino, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna - con ciò assegnando a RF scarsa importanza. Il punteggio massimo, viceversa, è stato assegnato alle leggi - del Piemonte, Friuli V.G., Umbria, Toscana, Abruzzo e Molise - che si sono pronunciate con norme meno vincolanti in materia di utilizzo di fabbricati extraaziendali e, allo stesso tempo, più stringenti in rapporto all'impiego di edifici di nuova costruzione e alle regole sul restauro.

Normativa sulle attività secondarie (NVA)

A premessa della descrizione dei parametri utilizzati ai fini della

(22) Le valenze culturali e ambientali del capitale edilizio sono qui intese con riferimento alle particolari tipologie costruttive e all'uso di materiali tipici dell'area, nonché alla sostenibilità che deriva dal risparmio dell'"energia grigia" e dall'assenza di "consumo" di suolo insiti nell'uso degli edifici preesistenti.

valutazione di NVAS si ritiene utile precisare che le cosiddette attività agrituristiche secondarie si identificano in servizi diversi da quelli tradizionali di ospitalità e ristorazione, rispetto ai quali si trovano, di solito, in condizione di subalternità. Esse consistono principalmente nella fornitura di servizi ricreativi, sportivi e culturali di vario genere, nell'allevamento di specie animali con finalità educative o di svago, nell'allestimento di piccoli spazi museali dedicati alla civiltà rurale e nella realizzazione di corsi volti a trasferire al visitatore il sapere locale in materia di gastronomia, artigianato, agricoltura, allevamento, erboristeria, ecc.

La valutazione di questa misura-chiave della normativa è stata effettuata utilizzando come parametri discriminanti la numerosità delle attività che le singole leggi ascrivono a tale categoria e la sussistenza, o meno, del requisito di integrazione tra queste, la pratica agricola e l'ambiente rurale. Ai fini della formulazione dei giudizi sulle singole leggi si è ritenuto che siano da privilegiare quegli impianti normativi che propongono una pluralità di servizi secondari, a ragione dei riflessi positivi che ciò può avere sull'*appeal* aziendale e, conseguentemente, sulle possibilità di successo dell'intrapresa agriturbistica. Allo stesso modo si sono premiate le leggi che più delle altre tendono a preferire tra le attività secondarie quelle che mostrano una maggiore integrazione con il sistema aziendale e territoriale in cui sono inserite⁽²³⁾.

In base a tale ragionamento, la minima valutazione è stata attribuita alle leggi che non normano questo punto. La semplice menzione delle attività secondarie tra quelle proprie dell'agriturismo, senza alcuna specificazione in merito alla natura delle stesse, ha comportato l'attribuzione di un punteggio pari a 2. Mano a mano che le attività in oggetto vengono dettagliate e viene loro riconosciuta la capacità di integrarsi con l'ambiente rurale gli *indici di comportamento* vengono progressivamente elevati sino al valore massimo.

I risultati della valutazione in merito al punto-chiave trattato sono riportati nella sesta colonna della tabella 3.6.

Si può notare che il punteggio minimo è stato attribuito alle leggi della Lombardia e della provincia di Trento - che non si esprimono affatto in merito alle succitate attività. Il punteggio più elevato è stato riserva-

(23) Tra le attività integrate si possono, ad esempio, rammentare l'ippoturismo e l'attivazione di corsi sulle tradizioni rurali, mentre tra quelle che possono mancare di tale requisito si ricordano talune pratiche sportive (tennis, nuoto ecc.).

to alle leggi regionali - del Friuli V.G., dell'Umbria e dell'Abruzzo - che propongono una vasta gamma di servizi secondari strettamente connessi con la pratica agricola e il territorio rurale. I vari punteggi intermedi sono stati attribuiti modulandoli, ovviamente, sulla base dei criteri di giudizio adottati.

3.6 – Risultati finali dell'analisi e considerazioni conclusive

I risultati finali che scaturiscono dall'Analisi di Regime e che, allo stesso tempo, rappresentano gli esiti complessivi del presente studio, sono riportati in tabella 3.7. Essi, si rammenta, esprimono il grado di *preferibilità* relativa di ciascuna legge regionale rispetto a tutte le altre, in rapporto alle modalità con le quali hanno saputo interpretare e pienamente valorizzare il dettato di legge nazionale relativamente a taluni aspetti ritenuti di essenziale importanza ai fini dello sviluppo agrituristico. A tale riguardo, si rammenta che, dato il modello agrituristico derivante dal dettato di legge nazionale, lo scopo del lavoro è consistito nel valutare il grado di aderenza relativa dei singoli interventi regionali al modello medesimo.

Dalla classifica si evidenzia, a grandi linee, una collocazione generalmente più soddisfacente per le leggi dell'Italia settentrionale e centrale e meno favorevole per quelle del Sud e delle Isole. Il dettato nel complesso meglio articolato è risultato quello del Friuli V.G., seguito dalle normative del Veneto e dell'Abruzzo. L'ottimo posizionamento di queste regioni deriva, in primo luogo, dal fatto che, in tutti e tre i casi, ci si trova di fronte a disposizioni che hanno riportato il massimo punteggio nella valutazione delle norme relative all'approvvigionamento del prodotto utilizzato per la preparazione dei pasti (PALPS), punto-chiave, quest'ultimo, cui compete un peso relativo di gran lunga superiore a quello degli altri. La leadership del Friuli V.G. si spiega inoltre con il fatto che esso ha conseguito la massima valutazione in tutti i punti-chiave, con l'unica eccezione di quello relativo alle norme sull'imprenditore (RIA), dove ha comunque ottenuto un indice non basso.

Tab. 3.7 - Risultati finali della comparazione interregionale

Regioni	Risultati *		Ranking finale
Valle d'Aosta	0,5220	Friuli V.G.	0,8496
Piemonte	0,3949	Veneto	0,7796
Lombardia	0,2568	Abruzzo	0,7586
Trento	0,4707	Umbria	0,6647
Bolzano	0,5663	Emilia	0,6477
Veneto	0,7796	Toscana	0,6258
Friuli V.G.	0,8496	Bolzano	0,5663
Liguria	0,4393	Valle d'Aosta	0,5220
Emilia	0,6477	Marche	0,4926
Umbria	0,6647	Molise	0,4736
Toscana	0,6258	Trento	0,4707
Marche	0,4926	Sicilia	0,4556
Abruzzo	0,7586	Puglia	0,4460
Molise	0,4736	Liguria	0,4393
Lazio	0,4026	Calabria	0,4274
Campania	0,2331	Lazio	0,4026
Basilicata	0,2613	Piemonte	0,3949
Puglia	0,4460	Sardegna	0,3318
Calabria	0,4274	Basilicata	0,2613
Sicilia	0,4556	Lombardia	0,2568
Sardegna	0,3318	Campania	0,2331

* Normalizzati ed espressi in un intervallo 0-1

A conferma di quanto sopra affermato in merito all'importanza della misura-chiave PALPS, si può notare che le posizioni di retroguardia nella classifica generale sono occupate prevalentemente dalle regioni meridionali - non mancano, tuttavia, anche esempi riferiti all'area settentrionale del paese - che hanno conseguito un modesto punteggio sull'approvvigionamento del prodotto. Occorre inoltre sottolineare il fatto che le regioni del Sud quasi mai riscuotono valutazioni particolarmente elevate anche negli altri punti-chiave, ed in particolare sulle norme che regolano l'offerta di attività secondarie (NVALS) e disciplinano l'impiego dei fabbricati (RF), che detengono pesi piuttosto consistenti.

A chiusura dell'analisi condotta si desidera rimarcare che lo scopo dell'elaborazione effettuata non è quello di predisporre una classifica da cui discenda un plauso alle leggi delle regioni meglio posizionate ed una censura a quelle di coda. Non si è infatti inteso esprimere alcun giudizio di merito sulle singole norme, né tantomeno valutarne l'efficacia, dato che questo studio è da intendersi in maniera decontestualizzata dalle varie realtà operative locali. Ciò che si è voluto verificare è la capacità mostrata dalle entità regionali nell'esaltare le potenzialità loro offerte dall'articolato

nazionale. Quest'ultimo, infatti, pur proponendo un preciso modello agrituristico, offre alle regioni discreti spazi d'azione riguardo ai percorsi da intraprendere per dare attuazione concreta al suddetto modello e conseguire appieno gli obiettivi assegnati all'agriturismo. Rispetto a tale facoltà è indubbio che talune regioni si siano rivelate più recettive di altre, ed abbiano proposto agli operatori una "tipologia" di agriturismo che, meglio sfruttando le opportunità offerte dalla legge nazionale, si rivela in grado di conseguire più compiutamente gli obiettivi caratteristici di questa attività. Si ribadisce che ciò non esprime una valutazione di merito sull'operato delle singole regioni, considerato che l'analisi si è sviluppata in maniera avulsa dalle motivazioni oggettive alla base di una adesione più o meno forte al modello nazionale. Questo significa, ad esempio, che nel caso delle regioni di retroguardia la scarsa sovrapposizione al paradigma nazionale potrebbe effettivamente derivare da una sorta di inerzia legislativa, che impedisce di sfruttare appieno i margini decisionali loro concessi, ma potrebbe altresì essere frutto di una precisa scelta politica. Le particolari condizioni oggettive del territorio o anche una scarsa condivisione del punto di vista della legge-quadro sul ruolo dell'agriturismo potrebbero, infatti, avere indotto il legislatore locale ad una adozione solo parziale dei proponimenti contenuti nel disegno nazionale.

Sulla scorta di quanto appena ricordato è necessario specificare che la graduatoria elaborata va intesa in termini esclusivamente relativi. In essa, infatti, non sono misurate le distanze tra i contenuti reali delle leggi e un punto teorico di massimo sfruttamento delle potenzialità concesse dal modello nazionale, ma sono individuati i divari di comportamento che separano le varie normative in relazione a tali potenzialità, così da ottenere un'indicazione della loro preferibilità. L'acquisizione di queste informazioni può rivelarsi, come è facilmente comprensibile, di particolare utilità per coadiuvare le regioni di coda nella selezione di uno o più percorsi evolutivi che le conducano alla redazione di un impianto normativo più idoneo alla promozione della tipologia agrituristica prevista dalle attuali linee guida nazionali.

**Finito di stampare nel mese di settembre 2001
presso lo stabilimento della Tipografia Editrice Giovanni Gallizzi s.r.l.
Via Venezia, 5 - Tel. 079276767 - 07100 Sassari**